

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 dicembre 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2008, n. 7.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (legge comunitaria 2007)..... Pag. 2

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2008, n. 8.

Istituzione del Comune di Campolongo Tapogliano mediante fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, ai sensi dell'art. 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Pag. 11

LEGGE REGIONALE 14 agosto 2008, n. 9.

Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21..... Pag. 13

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2008, n. 37.

Riordino della Comunità montane Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
7 luglio 2008, n. 38/R.

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) emanato con decreto del presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante norme per il diritto allo studio universitario Pag. 22

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2008, n. 39.

Rendiconto generale per l'anno finanziario 2007 Pag. 24

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2008, n. 40.

Bilancio di previsione per l'anno 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010. Assestamento Pag. 24

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 23 aprile 2008, n. 4.

Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 (Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modifiche. Disposizione transitoria Pag. 24

REGOLAMENTO REGIONALE 23 aprile 2008, n. 5.

Disciplina dell'Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 1° febbraio 2008 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'art. 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) Pag. 25

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2008, n. 7.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (legge comunitaria 2007).

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 23 luglio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'art. 117 della Costituzione e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge dispone l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, della direttiva 92/43/CEE del consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, della direttiva 79/409/CEE del consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e del regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.

Art. 2.

Adeguamento della normativa

1. La presente legge dà attuazione nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia alle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE e 2006/54/CE nell'ambito delle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali desumibili dalle medesime, nonché dei principi e criteri direttivi generali contenuti nella normativa statale.

2. Le disposizioni contenute nella presente legge e negli atti attuativi sono adeguate agli eventuali principi generali successivamente individuati dallo Stato nelle proprie materie di competenza esclusiva e concorrente di cui all'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione.

3. Gli atti normativi statali di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.

Capo II

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Art. 3.

Principi e modalità

1. Il processo di attuazione della direttiva 2006/123/CE nell'ambito dell'ordinamento regionale è finalizzato a rendere effettive al suo interno la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del trattato che istituisce la Comunità europea, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

a) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio regionale in conformità agli indirizzi della comunicazione della commissione al Consiglio europeo di primavera «Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione - il rilancio della strategia di Lisbona» - COM (2005) 24 del 2 febbraio 2005;

b) la semplificazione amministrativa, in conformità alla comunicazione della commissione al consiglio, al Parlamento europeo, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni «Esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea» - COM (2006) 689 del 14 novembre 2006, in particolare mediante la creazione di sportelli unici per i prestatori di servizi e l'adozione di procedure elettroniche per l'accesso e l'esercizio alle attività di servizio e la divulgazione delle informazioni;

c) la riduzione degli oneri amministrativi per l'accesso a un'attività di servizi e per il suo esercizio, in conformità alla comunicazione della commissione al consiglio, al Parlamento europeo, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni «Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea» - COM (2007) 23 DEF. del 24 gennaio 2007;

d) l'effettività dei diritti dei destinatari di servizi e, in particolare, dei consumatori, prevedendo misure concrete per sviluppare una politica regionale in materia di qualità dei servizi;

e) la promozione di azioni da parte di soggetti privati in materia di qualità dei servizi.

2. Il recepimento della direttiva 2006/123/CE è realizzato nell'ordinamento regionale mediante misure legislative, regolamentari e amministrative.

3. Gli adempimenti previsti dalla presente legge sono realizzati dalla Regione nell'ambito della leale collaborazione con i diversi livelli istituzionali dello Stato e degli enti locali.

Art. 4.

Censimento e valutazione dei regimi di autorizzazione

1. Ai fini del recepimento della direttiva 2006/123/CE, in riferimento ai regimi di autorizzazione relativi alle attività di servizio incluse nel suo ambito di applicazione e regolati da normativa regionale, tenuto conto del considerando 33 e ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 2, 4 e 17 della direttiva medesima, la giunta regionale dispone:

a) il censimento dei procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio, nonché delle relative disposizioni;

b) la valutazione della conformità comunitaria della normativa regionale di riferimento e l'eventuale revisione della medesima in conformità ai principi e obblighi sanciti dalla direttiva medesima, in particolare agli articoli 9, 14 e 15, relativi a regimi di autorizzazione e a specifici requisiti che influenzano la libertà di stabilimento, agli articoli 16 e 17, relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi, e agli articoli 24 e 25, concernenti le comunicazioni commerciali relative alle professioni regolamentate e le attività multidisciplinari;

c) la definizione delle modalità di svolgimento e i termini perentori di conclusione delle singole fasi di censimento e valutazione; il termine finale del processo di censimento e valutazione deve essere fissato entro il 30 giugno 2009.

2. La deliberazione con la quale la giunta regionale dà attuazione al comma 1 è emanata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee.

Art. 5.

Adeguamento dell'ordinamento regionale

1. In conformità agli esiti del censimento e valutazione dei regimi di autorizzazione previsti dall'art. 4, entro il 28 dicembre 2009, l'ordinamento regionale è adeguato alla direttiva 2006/123/CE mediante l'emanazione di leggi regionali di settore e regolamenti regionali, anche di delegificazione, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2004.

2. Le leggi regionali e i regolamenti di cui al comma 1 sono emanati in conformità ai principi di cui all'art. 1 e alle disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e all'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 10/2004, nonché in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:

a) semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure, al fine di evitare duplicazioni, ridurre ritardi, costi ed effetti dissuasivi all'accesso e all'esercizio di attività di servizi;

b) accettazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano finalità equivalenti o dai quali risulti che un determinato onere o obbligo è stato assolto in conformità, in particolare, all'art. 5 della direttiva 2006/123/CE;

c) svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie per l'accesso all'attività di servizi e per il suo esercizio attraverso degli sportelli unici, usufruibili da tutti i prestatori di servizi, a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio regionale, nazionale o di altro Stato membro;

d) possibilità di espletare le procedure a distanza e per via elettronica;

e) facile accessibilità per prestatori e destinatari di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attività di servizi in attuazione degli articoli 7 e 8 della direttiva 2006/123/CE;

f) adozione di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante utilizzo di sistemi telematici.

Capo III

ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE

Art. 6.

Rete Natura 2000

1. L'art. 3 della direttiva 92/43/CEE è attuato mediante la realizzazione della Rete Natura 2000.

2. La Rete Natura 2000 costituisce un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione europea e, in particolare, alla tutela di habitat, di specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE, nonché delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE, e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente sul territorio dell'Unione europea.

3. La Rete Natura 2000 è formata dalle seguenti aree:

a) siti di importanza comunitaria (SIC) e proposti siti di importanza comunitaria (pSIC), definiti dall'art. 2, lettere m) e m-bis), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

b) zone speciali di conservazione (ZSC), definite dall'art. 2, lettera n), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997;

c) zone di protezione speciale (ZPS) definite dall'art. 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

4. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino organico di cui all'art. 6, comma 1, lettera n), della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), la gestione delle aree della Rete Natura 2000 spetta alla Regione.

Art. 7.

Disposizioni per l'individuazione, l'aggiornamento e la modificazione dei siti della Rete Natura 2000

1. I pSIC e le ZPS sono individuati con deliberazione della giunta regionale pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. La Regione comunica l'individuazione dei pSIC e delle ZPS al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. A seguito delle attività di monitoraggio di cui all'art. 8, la Regione propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento dell'elenco dei pSIC, SIC e delle ZPS, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa.

3. Le proposte di aggiornamento dell'elenco dei pSIC, SIC e delle ZPS e la modificazione della loro perimetrazione sono adottate con deliberazione della giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

4. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, la Regione inoltra al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la richiesta di designazione di un SIC quale ZSC successivamente all'approvazione delle misure di conservazione specifiche o del piano di gestione ai sensi dell'art. 10.

Art. 8.

Monitoraggio dei siti della Rete Natura 2000

1. La Regione effettua il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario. In particolare, svolge le attività di monitoraggio ai sensi dell'art. 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e, a tal fine, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo, ne definisce le linee guida e le comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

2. Al monitoraggio di cui al comma 1 provvede la struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, anche avvalendosi dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dell'agenzia regionale per lo sviluppo rurale, dell'ente tutela pesca, dei distretti venatori e delle rappresentanze agricole maggiormente rappresentative, nell'ambito delle rispettive competenze. L'amministrazione regionale può avvalersi inoltre di specifiche collaborazioni caratterizzate da elevata professionalità.

3. La struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna istituisce la banca dati della biodiversità allo scopo di garantire la raccolta, l'elaborazione e la divulgazione dei dati dei monitoraggi ed è autorizzata a sostenere gli oneri per la sua istituzione e il suo funzionamento. La banca dati è coordinata con gli altri sistemi informativi istituiti dall'amministrazione regionale.

Art. 9.

Misure di salvaguardia generali nei pSIC e SIC

1. Al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, nei pSIC e nei SIC sono vietati le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli habitat naturali e degli habitat di specie e le perturbazioni delle specie per cui le zone sono state designate ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

2. In particolare, nei pSIC e SIC, sono vietati:

a) l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generale e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o approvati entro il periodo transitorio, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generale e di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici;

b) la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento della superficie di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti;

c) l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, e l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana;

d) lo svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto;

e) la conversione ad altri usi di superfici a pascolo e prato permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 della commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

f) l'effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore;

g) il controllo con diserbanti e disseccanti della vegetazione delle sponde della rete idrografica;

h) la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, a eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di approvazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto definitivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del medesimo;

i) fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione dell'ente gestore, è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ed escluse le superfici di cui al punto 2;

2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

j) l'esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonia (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/1994; l'utilizzo di altri strumenti per la pesca professionale e per la raccolta professionale di molluschi è soggetto alla valutazione di incidenza.

3. Fatte salve diverse prescrizioni dell'ente gestore, nei pSIC e SIC, le attività di seguito indicate sono effettuate nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, deve essere garantita la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e sono attuate pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003; tali operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1º marzo e il 15 luglio di ogni anno;

b) sui terreni ritirati dalla produzione interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi, in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, sono ammesse lavorazioni meccaniche durante tutto l'anno.

4. le misure di salvaguardia del presente articolo si applicano in ciascun pSIC e SIC sino all'approvazione, ai sensi dell'art. 10, delle misure di conservazione specifiche per ciascun sito ovvero del piano di gestione.

Art. 10.

Misure di conservazione specifiche e piani di gestione

1. Per ciascun sito della Rete Natura 2000 la Regione, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), il comitato faunistico regionale di cui all'art. 6 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e le rappresentanze agricole maggiormente rappresentative, adotta con deliberazione della giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, le misure di conservazione specifiche e, qualora necessario, un piano di gestione, che sono elaborati nel rispetto degli usi, costumi e tradizioni locali e delle linee guida per la gestione dei siti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 (linee guida per la gestione dei siti Natura 2000) e in conformità ai criteri minimi uniformi atti a garantire la coerenza ecologica e l'uniformità della gestione sul territorio nazionale, individuati dalla disciplina nazionale.

2. Il piano di gestione è uno strumento di pianificazione ambientale, ai cui contenuti si conformano gli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure indicate nel regolamento di attuazione della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), avente le seguenti finalità:

a) rilevare le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario;

b) individuare le misure di conservazione regolamentari, amministrative e contrattuali finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario;

c) individuare le misure di gestione attiva, di monitoraggio e ricerca, di incentivazione e di divulgazione a fini didattici e formativi;

d) garantire l'integrazione degli obiettivi ambientali nella pianificazione territoriale;

e) individuare l'uso delle risorse finalizzandolo alle esigenze di tutela e valorizzazione del sito.

3. Le misure di conservazione specifiche e il piano di gestione, adottati ai sensi del comma 1, sono pubblicati per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio degli enti locali interessati e sul sito internet della Regione con avviso di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i sessanta giorni successivi e la Regione valuta le osservazioni pervenute e apporta le eventuali modifiche.

4. Le misure di conservazione specifiche e i piani di gestione sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previo parere della competente commissione consiliare e su conforme deliberazione della giunta regionale, e pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 11.

Disciplina dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti in aree protette

1. Nei territori dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno di parchi e riserve, si applicano le misure di tutela previste per tali aree, qualora siano idonee a garantire la tutela di habitat e specie per i quali il sito o la zona sono stati istituiti. Qualora le misure di tutela siano insufficienti, l'ente gestore adotta le necessarie misure di conservazione specifiche, integrando all'occorrenza il regolamento ovvero il piano di conservazione e sviluppo dell'area protetta. Qualora le misure di conservazione specifiche riguardino la gestione della fauna, le medesime sono adottate sentito il Comitato faunistico regionale di cui all'art. 6 della legge regionale n. 6/2008.

2. L'Ente parco delle Dolomiti Friulane di cui all'art. 53 della legge regionale n. 42/1996 svolge le funzioni previste al comma 1 per i siti SIC e ZPS Dolomiti Friulane, per il SIC Forra del Cellina e per il SIC Val Colvera di Jof. L'ente parco delle Prealpi Giulie di cui all'art. 54 della legge regionale n. 42/1996 svolge le funzioni previste al comma 1 per i siti SIC Prealpi Giulie, SIC Jof di Montasio e Jof Fuart, ZPS Alpi Giulie, SIC Zuc dal Bor.

3. L'organo gestore della Riserva Foci Isonzo e Isola della Cona svolge le funzioni previste al comma 1 per il SIC Foce dell'Isonzo e Isola della Cona.

4. Nei siti di cui al comma 1 si applicano le sanzioni di cui all'art. 12 nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 40 della legge regionale n. 42/1996.

Art. 12.

Sanzioni

1. Alle violazioni delle misure di conservazione di cui all'art. 9, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie indicate a fianco di ciascuna disposizione:

a) art. 9, comma 2, lettere a), b), f), h): da 2.000 euro a 20.000 euro;

b) art. 9, comma 2, lettera c): da 100 euro a 500 euro;

c) art. 9, comma 2, lettera d): da 50 euro a 1.000 euro;

d) art. 9, comma 2, lettera e): da 50 euro a 500 euro ogni 100 metri quadrati danneggiati o frazione;

e) art. 9, comma 2, lettera g): da 250 euro a 2.500 euro;

f) art. 9, comma 2, lettera j): da 1.000 euro a 6.000 euro.

2. Nelle seguenti fattispecie si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie così determinate:

a) da 250 euro a 2.500 euro, per la realizzazione di opere o di interventi o l'effettuazione di attività in difformità dalle misure contenute negli strumenti di cui all'art. 10, che danneggino in modo reversibile specie o habitat di interesse comunitario non prioritari ai sensi dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE;

b) da 2.000 euro a 20.000 euro, per la realizzazione di opere o di interventi o l'effettuazione di attività in difformità dalle misure contenute negli strumenti di cui all'art. 10, che danneggino in modo irreversibile habitat o specie di interesse comunitario o che danneggino specie o habitat di interesse comunitario definiti prioritari;

c) da 5.000 euro a 50.000 euro, per la realizzazione di opere o di interventi o l'effettuazione di attività in difformità dalle misure contenute negli strumenti di cui all'art. 10, che danneggino in modo irreversibile specie o habitat di interesse comunitario definiti prioritari; all'importo così determinato si aggiunge l'ulteriore sanzione di 1.500 euro ogni 100 metri quadri di habitat prioritario irreversibilmente danneggiato;

d) da 50 euro a 1.500 euro, per ogni altra violazione delle misure contenute nei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 di cui all'art. 10.

3. La tipologia e l'entità della sanzione viene stabilita in base alla gravità dell'infrazione, desunta:

a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;

b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;

c) dal pregio del bene danneggiato;

d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;

e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.

4. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le province secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), a eccezione della sanzione di cui al comma 1, lettera c), alla cui irrogazione provvede il direttore della struttura territoriale forestale competente.

5. Chiunque esegua lavori, opere o manufatti, in violazione delle norme della presente legge o chi, in violazione delle norme medesime, in qualsiasi modo manometta, alteri, deturpi e arrechi danno agli habitat, ovvero alle località o alle cose protette, è tenuto altresì alla riduzione in pristino secondo le modalità tecniche stabilite dall'ente gestore. Nel caso di inosservanza degli obblighi, l'ente gestore provvede direttamente a spese del trasgressore. Nel caso di danneggiamento irreversibile di habitat di interesse comunitario, l'ente gestore provvede a individuare gli interventi compensativi a carico del trasgressore.

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale n. 9/2005

1. All'art. 4 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), come modificato dall'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 20/2007, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

«4-ter. Le norme di tutela di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle formazioni erbacee, incluse nell'inventario, che presentano la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrhenathereti (*Arrhenatherion elatioris*) nell'allegato A, punto B1, della presente legge, qualora derivino da precedente coltivazione.»

2. All'art. 6-bis della legge regionale n. 9/2005, come introdotto dall'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 20/2007, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le formazioni erbacee che presentano la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrhenathereti (*Arrhenatherion elatioris*) nell'allegato A, punto B1, della presente legge, possono essere escluse dall'inventario, qualora derivino da precedente coltivazione, ai sensi del comma 1.»

Art. 14.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 42/1996

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 42/1996, come modificato dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 18/2004, è aggiunta la seguente: «d-bis) misure di conservazione e piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000.»

Art. 15.

Modifica all'art. 7-ter della legge regionale n. 56/1986

1. All'art. 7-ter della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassi-dermia, nonché di pesca in acque interne), come inserito dall'art. 42, comma 1, della legge regionale n. 6/2008, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dall'annata venatoria 2010-2011, l'esercizio della caccia agli ungulati è consentito con cani da seguita di età inferiore ai due anni o con cani da seguita di età superiore ai due anni che hanno conseguito un apposito attestato abilitativo rilasciato dalla provincia in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 6/2008, superando una prova pratica di valutazione valida per l'impegno venatorio su ogni specie selvatica cacciabile.».

Capo IV

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 14/2007, 9/2007 E 17/2006
IN ATTUAZIONE DELL'ART. 4 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE

Art. 16.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 14/2007

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (legge comunitaria 2006), è sostituita dalla seguente:

«a) la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (legge comunitaria 2007); la Regione valuta l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS); sono fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;».

2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 14/2007 è sostituita dalla seguente:

«b) l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generale e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o approvati entro il periodo transitorio di cui all'art. 21 della legge regionale n. 7/2008, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici, e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generale e di settore di riferimento dell'intervento;».

3. La lettera c) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 14/2007 è sostituita dalla seguente:

«c) la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento della superficie di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti;».

4. La lettera d) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 14/2007 è sostituita dalla seguente:

«d) l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, e l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbata, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana;».

5. La lettera e) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 14/2007 è sostituita dalla seguente:

«e) lo svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto;».

6. Alla lettera g) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 14/2007, dopo le parole «da appostamento fisso», sono inserite le seguenti: «e in forma vagante».

7. La lettera i) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 14/2007 è sostituita dalla seguente:

«i) effettuare i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, a esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;».

8. La lettera j) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 14/2007 è sostituita dalla seguente:

«j) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus muta*), combattente (*Philomachus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*);».

9. Dopo la lettera k) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 14/2007, come sostituita dall'art. 46, comma 1, della legge regionale n. 6/2008, sono aggiunte le seguenti:

«(k-bis) la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, a eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 7/2008, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto definitivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;

k-ter) l'effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore;

k-quater) la conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 della commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

k-quinquies) fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, e salvo diversa prescrizione della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, ed escluse le superfici di cui al punto 2;

2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

k-sexies) l'esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonia (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; l'utilizzo di altri strumenti per la pesca professionale e per la raccolta professionale di molluschi è soggetto alla valutazione di incidenza».

Art. 17.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 14/2007

1. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 14/2007 è sostituito dal seguente:

«4. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico è autorizzata dalla Regione su conforme parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 157/1992. L'autorizzazione determina le modalità di cattura, di inanellamento e di rilascio degli esemplari, in conformità alle direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Il titolare dell'autorizzazione deve aver superato l'esame previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 157/1992.»

Art. 18.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 14/2007

1. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 14/2007 le parole «con la conferenza permanente dei presidenti dei distretti venatori di cui all'art. 23 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia)» sono sostituite dalle seguenti: «con i presidenti dei distretti venatori, riuniti in conferenza, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)».

Art. 19.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 14/2007

1. Al comma 7 dell'art. 7 della legge regionale n. 14/2007 le parole «di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 29/1993.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 157/1992.»

Art. 20.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 14/2007

1. La lettera c) del comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 14/2007 è sostituita dalla seguente:

«c) art. 3, comma 2, lettera e): da 100 euro a 1.000 euro;».

2. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 14/2007 sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) art. 3, comma 2, lettera k-bis): da 2.000 euro a 20.000 euro;

e-ter) art. 3, comma 2, lettera k-ter): da 2.000 euro a 20.000 euro;

e-quater) art. 3, comma 2, lettera k-quater): da 100 euro a 500 euro;

e-quinquies) art. 3, comma 2, lettera k-quinquies): da 100 euro a 500 euro;

e-sexies) art. 3, comma 2, lettera k-sexies): da 1.000 euro a 6.000 euro.».

Art. 21.

Disposizioni transitorie

1. Fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 14/2007, come sostituita dall'art. 16, comma 2, nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, nelle ZPS è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici. Sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici.

Art. 22.

Modifiche alla legge regionale n. 9/2007

1. Al comma 1 dell'art. 65 della legge regionale n. 9/2007 le parole «La sanzione è applicata nel massimo edittale qualora oggetto o danno conseguente alla violazione siano specie definite prioritarie dalla direttiva 92/43/CEE.» sono sostituite dalle seguenti: «La sanzione è triplata nel minimo e nel massimo edittale qualora oggetto o danno conseguente alla violazione siano specie definite prioritarie dalla direttiva 92/43/CEE.».

2. Al comma 5 dell'art. 65 della legge regionale n. 9/2007 le parole «La sanzione è applicata nel massimo edittale qualora l'introduzione avvenga all'interno di un sito designato ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.» sono sostituite dalle seguenti: «La sanzione è triplata nel minimo e nel massimo edittale qualora l'introduzione avvenga all'interno di un sito designato ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.».

3. Il comma 2 dell'art. 71 della legge regionale n. 9/2007 è sostituito dal seguente:

«2. I divieti di cui al comma 1 si applicano nei boschi, nelle aree protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modifiche, e, in particolare, sulle aree alto nivali e praterie al di sopra del limite boschivo.».

4. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 73 della legge regionale n. 9/2007 le parole «e per le zone individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE non comprese nelle aree protette» sono soppresse.

Art. 23.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 17/2006

1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), le parole «Sino all'approvazione della normativa regionale organica in materia di misure di conservazione a tutela della Rete ecologica Natura 2000 del Friuli-Venezia Giulia,» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta salva l'applicazione delle misure di salvaguardia generali individuate per i SIC ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (legge comunitaria 2007), sino all'approvazione del piano di gestione ai sensi dell'art. 10 della legge regionale medesima,».

2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 17/2006 è sostituita dalla seguente: «a) lo svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, fermo restando il divieto assoluto per tutte le manifestazioni motoristiche;».

3. La lettera d) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 17/2006 è sostituita dalla seguente:

«d) il dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, il cotico vegetale e la composizione floristica dei prati naturali e seminaturali inseriti nell'inventario dei prati stabili naturali di cui all'art. 6 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), qualunque sia la loro destinazione urbanistica».

Capo V

ATTUAZIONE DEL POR FESR COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE
2007-2013 PREVISTO DAL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006

Art. 24.

Istituzione del fondo POR FESR 2007-2013

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal programma operativo regionale obiettivo competitività regionale e occupazione FESR per il periodo 2007-2013, di seguito denominato programma, di cui agli articoli 32 e 37 del regolamento (CE) n. 1083/2006, e successive modifiche, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, è costituito il fondo POR FESR 2007-2013, di seguito denominato fondo, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso la direzione centrale risorse economiche e finanziarie, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato).

2. Al fondo affluiscono:

a) le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea CE(2007) 5717, del 20 novembre 2007, di approvazione del POR FESR 2007-2013, a valere sul fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

b) le risorse appositamente assegnate dallo Stato;

c) le risorse proprie che l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo, a valere sul fondo, di cui all'art. 19, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 21/2007;

d) le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, ai sensi dell'art. 19, comma 4, lettera c), della legge regionale n. 21/2007;

e) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario del programma.

3. Gli interessi maturati sul fondo rimangono nella disponibilità del medesimo. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, l'allocatione di tali risorse, al netto delle ritenute fiscali e delle spese per la tenuta del conto, nell'ambito degli interventi previsti dal programma, quali risorse aggiuntive al piano finanziario approvato.

Art. 25.

Cessazione del Fondo POR FESR 2007-2013

1. La cessazione del fondo è disposta con decreto del presidente della regione e, contestualmente o con successivo decreto del presidente della regione, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso. Al termine della liquidazione tutte le risorse del fondo affluiscono al bilancio della Regione.

Art. 26.

Sistema informatico per la gestione del Programma e adempimenti connessi alla gestione finanziaria

1. Ai fini di una più efficace attuazione del programma, l'autorità di gestione, in coordinamento con il servizio sistema informativo regionale della direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, provvede alla realizzazione di un sistema informatico finalizzato alla gestione del programma.

2. Le modalità di gestione e utilizzazione del sistema informatico sono definite dall'autorità di gestione.

3. L'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, l'autorità di audit, le strutture regionali attuatrici e gli organismi intermedi sono responsabili della correttezza e della qualità dei dati presenti nel sistema informatico, per quanto di propria competenza.

4. Alla copertura finanziaria delle spese relative alla realizzazione e implementazione del sistema informatico di cui al comma 1 si provvede secondo quanto stabilito dall'art. 42.

Art. 27.

Modalità attuative del Programma

1. Con regolamenti regionali di attuazione da emanarsi entro centotanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i seguenti aspetti relativi alla gestione e attuazione del programma:

a) gestione del fondo;

b) ripartizione dei compiti tra autorità di gestione del programma e strutture regionali attuatrici;

c) procedure di gestione ordinaria e speciale del programma.

Art. 28.

Disciplina dei procedimenti amministrativi

1. La legge regionale n. 7/2000, e successive modifiche, si applica ai procedimenti relativi al programma, per quanto non diversamente disposto dai regolamenti comunitari e dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea.

Art. 29.

Disposizioni in materia di lavori pubblici

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (disciplina organica dei lavori pubblici), l'ente pubblico beneficiario è tenuto a restituire al fondo le economie contributive derivate in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere cofinanziate dal programma.

2. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 56, comma 4, della legge regionale n. 14/2002.

Art. 30.

Vincolo di destinazione

1. In applicazione dell'art. 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006, con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alle relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sono individuate le modalità per il controllo del mantenimento del vincolo di destinazione.

Art. 31.

Interventi agevolativi regionali cofinanziati dai fondi strutturali

1. Anche al fine di garantire un adeguato livello di spesa coerente con quanto previsto dagli articoli 93 e seguenti del regolamento (CE) n. 1083/2006, le risorse stanziare in favore del programma possono finanziare operazioni inerenti a leggi regionali di settore e relativi strumenti attuativi, qualora le operazioni rispettino i criteri e le modalità attuative delle singole attività del programma medesimo, le disposizioni dei regolamenti comunitari e quelle approvate in sede di comitato di sorveglianza.

2. Nei casi di cui al comma 1, ai fini dell'ammissione a finanziamento nell'ambito del programma, i beneficiari assumono formalmente nei confronti dell'amministrazione regionale l'impegno a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa ai fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013, anche laddove tali norme prevedano ulteriori obblighi in capo ad essi.

3. Con l'osservanza delle condizioni previste dal comma 1, le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi agevolativi rientranti nel quadro della programmazione dei fondi strutturali comunitari e disciplinati nei provvedimenti attuativi:

a) del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);

b) del capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali);

c) dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (disciplina organica dell'artigianato);

d) della delega di funzioni amministrative alle Camere di commercio prevista dall'art. 42, comma 1, lettere d), i) e n), della legge regionale n. 4/2005;

e) del titolo VII, capo II, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»);

f) degli articoli 13 e 26 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);

g) del capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia).

4. L'amministrazione regionale individua con procedura di evidenza pubblica l'organismo intermedio di cui all'art. 2, punto 6, del regolamento (CE) n. 1083/2006, gestore dell'attività finanziata dal POR FESR di cui capo I della legge regionale n. 4/2005.

5. Ai fini dell'attuazione delle attività previste dall'asse 4, attività 4.1.a del programma in relazione agli interventi previsti anche dalla normativa richiamata al comma 3, lettera e):

a) per piani integrati di sviluppo urbano sostenibile si intendono un insieme di due o più interventi pubblici o privati strettamente connessi tra di loro e riconducibili a obiettivi unitari e coerenti per l'attuazione della strategia di sviluppo territoriale locale e per la risoluzione di specifici problemi economici, ambientali e sociali delle aree a cui si riferiscono;

b) le aree urbane sono identificate in via prioritaria nei capoluoghi e nei centri urbani a valenza territoriale, come individuati all'art. 32 delle norme di attuazione del piano territoriale regionale, adottato con decreto del presidente della Regione n. 0329/Pres., del 16 ottobre 2007;

c) in seno al comitato interdirezionale di cui alla deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2007, n. 1173 (approvazione della ripartizione finanziaria del programma operativo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo di programmazione 2007-2013), per l'attività 4.1.a è istituito un comitato di esperti competenti per la valutazione di fattibilità e di ammissibilità a finanziamento dei progetti previsti dai piani integrati di sviluppo urbano sostenibile, anche in deroga alla disciplina di settore applicabile;

d) i piani integrati di sviluppo urbano sostenibile possono essere attuati dai comuni anche quali organismi intermedi per il tramite anche di soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati, tra i quali i centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) riconosciuti ai sensi dell'art. 85 della legge regionale n. 29/2005 e i centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane riconosciuti ai sensi dell'art. 72 della legge regionale n. 12/2002, cui sono delegate le relative funzioni in base al regolamento previsto dall'art. 27 della presente legge.

Art. 32.

Modifiche alla legge regionale n. 4/2005

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2005 è sostituito dal seguente:

«1. L'istruttoria e la valutazione delle domande sono svolte dal soggetto gestore del fondo di cui al comma 7, mediante una commissione composta da cinque membri, compreso il presidente, nominati dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alle attività produttive. La sede della commissione è presso il soggetto gestore, che svolge anche l'attività di segreteria della commissione.»

2. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2005 è sostituito dal seguente:

«2. I componenti della commissione devono essere in possesso dei necessari requisiti di professionalità, imparzialità, onorabilità e competenza in materia di economia, innovazione e gestione delle imprese. I componenti della commissione devono essere altresì caratterizzati da una posizione di terzietà rispetto alle attività da valutare. I compensi spettanti ai componenti sono determinati con apposita delibera della giunta regionale.»

3. Il comma 7 dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2005 è sostituito dal seguente:

«7. Il soggetto gestore svolge l'attività di concessione ed erogazione degli incentivi di cui al presente capo utilizzando il fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese, di seguito denominato fondo.»

4. Il comma 10 dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2005 è sostituito dal seguente:

«10. La Regione stipula una convenzione con il soggetto gestore con cui sono disciplinati i rapporti inerenti allo svolgimento dell'attività istruttoria, con particolare riferimento ai tempi relativi all'istruttoria di ciascuna domanda. Gli oneri relativi alla commissione e gli altri oneri di funzionamento fanno carico al Fondo.»

5. Il comma 12 dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2005 è abrogato.

6. Il comma 14 dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2005 è sostituito dal seguente:

«14. Ciascun consigliere regionale ha facoltà di accedere a documenti e verbali relativi all'attività di cui al comma 13, ancorché riferibili all'attività del soggetto gestore. I piani strategici delle singole aziende possono essere visionati solo su esplicita richiesta e previa applicazione di adeguate procedure di riservatezza.»

7. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 4/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Le PMI beneficiarie sono tenute a documentare annualmente, e per tutta la durata del business plan, al soggetto gestore, lo stato di attuazione e i risultati raggiunti alla luce del business plan presentato con la domanda di incentivo. Devono essere tempestivamente comunicate al soggetto gestore e comunque entro sessanta giorni:

a) le eventuali variazioni al business plan originariamente presentato;

b) l'eventuale licenziamento o sostituzione del manager a tempo con altro manager;

c) le variazioni nella quantità o qualità dei servizi di consulenza strategica che si rendano necessarie in relazione alle esigenze della PMI.»

8. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 4/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Il soggetto gestore, sulla base della convenzione di cui all'art. 7, comma 10, è tenuto a creare una banca dati della documentazione presentata dalle PMI beneficiarie dell'incentivo, al fine di consentire all'amministrazione regionale di monitorare i risultati conseguiti.»

9. La commissione di cui alla deliberazione della giunta regionale 23 settembre 2005, n. 2417 (legge regionale n. 4/2005, art. 7, comma 1 - composizione commissione Friulia S.p.A. Presa d'atto), resta in carica sino alla naturale scadenza.

10. La convenzione stipulata dall'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 10, della legge regionale n. 4/2005, resta in vigore fino all'intervenuta aggiudicazione in esito all'espletamento della procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto gestore.

Art. 33.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 26/2005

1. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 26/2005 è sostituito dal seguente:

«3. Il comitato si compone di cinque membri, compreso il presidente, esperti in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico designati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alle attività produttive sentiti le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, rispettivamente per i settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, turismo e servizi, le Università degli studi di Trieste e Udine e gli enti di ricerca sottoscrittori della convenzione con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 5 luglio 2004, finalizzata a contribuire alla realizzazione di un sistema unico regionale per la valorizzazione della ricerca e la diffusione dell'innovazione.»

2. Il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 26/2005 è sostituito dal seguente:

«4. I componenti del comitato devono essere in possesso dei necessari requisiti di professionalità, imparzialità, onorabilità, nonché di comprovata competenza ed esperienza in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico. I componenti del comitato devono essere in posizione di terzietà rispetto alle attività da valutare.»

3. Il comitato nominato ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 26/2005, come modificato dai commi 1 e 2, subentra al comitato tecnico consultivo per le politiche economiche in carica il quindicesimo giorno successivo alla deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 15, comma 2, della legge regionale n. 26/2005.

*Capo VI*PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA
DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006

Art. 34.

Disposizioni relative al finanziamento di progetti

1. La giunta regionale, all'atto dell'individuazione delle quote dei fondi per interventi a finanziamento comunitario previste dall'art. 19, comma 4, lettere a) e b), della legge regionale n. 21/2007 può riservare, nell'ambito dei programmi di cooperazione territoriale, ove la Regione partecipi a progetti, una quota dei fondi stessi da destinare alla copertura dei maggiori oneri progettuali eccedenti il cofinanziamento comunitario e nazionale concedibile.

Art. 35.

Sistema informatico per la gestione del programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 e adempimenti connessi alla gestione finanziaria

1. Ai fini di una più efficace attuazione del programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, l'autorità di gestione, in coordinamento con il servizio sistema informativo regionale della direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, provvede alla realizzazione di un sistema informatico finalizzato alla gestione del programma.

2. Le modalità di gestione e utilizzazione del sistema informatico sono definite dall'autorità di gestione.

Art. 36.

Anticipazioni

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai beneficiari dei programmi di cooperazione territoriale anticipazioni fino ad un massimo dell'80 per cento della quota nazionale di cofinanziamento del progetto ammesso a finanziamento, previa presentazione di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia patrimoniale di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.

Art. 37.

Disposizioni relative alla contabilità dei recuperi

1. Al fine di garantire il rispetto dell'art. 61, lettera f), del regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché per assicurare la continuità dei flussi finanziari di competenza dell'autorità di certificazione, l'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare all'autorità stessa gli importi corrispondenti all'ammontare dei contributi erogati e successivamente soppressi per i quali sia stata avviata la relativa procedura di recupero.

Art. 38.

Modalità di attuazione e partecipazione ai programmi di cooperazione territoriale europea

1. Le modalità di gestione e attuazione del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 sono disciplinate con regolamento regionale di attuazione da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La partecipazione dell'amministrazione regionale ai bandi dei programmi di cooperazione territoriale europea 2007-2013 è determinata dalla giunta regionale.

Capo VII

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/54/CE

Art. 39.

Attuazione della direttiva 2006/54/CE

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 20 della direttiva 2006/54/CE, promuove e sostiene la parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul genere attraverso le figure del consigliere regionale di parità e dei consiglieri provinciali di parità di cui al capo III del titolo I della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), in conformità ai principi desumibili dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

2. In attuazione degli articoli 21, 26 e 29 della direttiva 2006/54/CE, la Regione incoraggia il dialogo sociale, la prevenzione della discriminazione e l'integrazione della dimensione di genere in materia di occupazione e impiego attraverso le disposizioni di cui alle leggi regionali 21 maggio 1990, n. 23 (istituzione di una commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), 8 aprile 2005, n. 7 (interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro), e n. 18/2005.

3. Per realizzare le finalità di cui al comma 2 e in adempimento all'art. 30 della direttiva 2006/54/CE, la Regione garantisce, anche mediante l'utilizzo di fondi comunitari e con particolare riferimento alla formazione professionale, la diffusione di informazioni e l'attuazione di progetti e buone prassi finalizzate al sostegno della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e accesso all'impiego.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40.

Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 6/1989

1. L'art. 16 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 (norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari), è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Rapporto al consiglio regionale). — 1. Al termine di ogni periodo di programmazione comunitaria l'assessore delegato alle relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali presenta al consiglio regionale una relazione in ordine al conseguimento degli obiettivi della presente legge.»

Art. 41.*Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*

1. La presente legge e le successive leggi regionali e regolamenti emanati ai fini della sua attuazione sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, ai fini della loro comunicazione alla Commissione europea.

Art. 42.*Norme finanziarie per il POR FESR 2007-2013
obiettivo competitività e occupazione*

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 24, comma 1, relativamente ai finanziamenti indicati dal comma 2, lettere a), b), e c), del medesimo art. 24, previsti in complessivi 294.848.391 euro per gli anni dal 2008 al 2013 suddivisi in ragione di 72.153.094 euro per l'anno 2008, 41.262.926 euro per l'anno 2009, 44.078.528 euro per l'anno 2010, 44.920.292 euro per l'anno 2011, 45.778.892 euro per l'anno 2012 e 46.654.659 euro per l'anno 2013 fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2013 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi. Lo stanziamento dell'unità di bilancio 1.6.2.1040 dello stato di previsione della spesa dei citati bilanci è incrementato di pari importo.

2. All'onere di pari importo derivante dal comma 1, si provvede come segue:

a) per la quota di cofinanziamento comunitario del FESR con le entrate di cui all'art. 24, comma 2, lettera a), previste in complessivi 74.069.674 euro per gli anni dal 2008 al 2013, suddivisi in ragione di 18.125.777 euro per l'anno 2008, 10.365.773 euro per l'anno 2009, 11.073.088 euro per l'anno 2010, 11.284.550 euro per l'anno 2011, 11.500.241 euro per l'anno 2012 e 11.720.245 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.3.263 di nuova istituzione al titolo IV, categoria III, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 con la denominazione «Acquisizione di fondi dalla Unione europea per il programma operativo regionale obiettivo competitività regionale e occupazione FESR per il periodo 2007-2013»; lo stanziamento dell'unità di bilancio 4.3.263 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci è incrementato di pari importo;

b) per la quota di cofinanziamento statale con le entrate di cui all'art. 24, comma 2, lettera b), previste in complessivi 159.241.249 euro per gli anni dal 2008 al 2013 suddivisi in ragione di 38.968.328 euro per l'anno 2008, 22.285.215 euro per l'anno 2009, 23.805.861 euro per l'anno 2010, 24.260.480 euro per l'anno 2011, 24.724.191 euro per l'anno 2012 e 25.197.174 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.2.264 di nuova istituzione al titolo IV, categoria II, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per il programma operativo regionale obiettivo competitività regionale e occupazione FESR per il periodo 2007-2013»; lo stanziamento dell'unità di bilancio 4.2.264 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci è incrementato di pari importo;

c) per la quota di cofinanziamento regionale di cui all'art. 24, comma 2, lettera c), previsto in complessivi 61.537.468 euro per gli anni dal 2008 al 2013 suddivisi in ragione di 15.058.989 euro per l'anno 2008, 8.611.938 euro per l'anno 2009, 9.199.579 euro per l'anno 2010, 9.375.262 euro per l'anno 2011, 9.554.460 euro per l'anno 2012 e 9.737.240 euro per l'anno 2013, mediante lo storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.1166 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008; la quota di 15.058.989 euro relativa all'anno 2008 corrisponde per 6.615.913 euro a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2007 e trasferite ai sensi dell'art. 31, comma 8, della legge regionale n. 21/2007, con la deliberazione della giunta regionale 11 febbraio 2008, n. 363; l'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2013 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 26 e all'art. 35 previsti in 600.000 euro per l'anno 2008 suddivisi rispettivamente in 400.000 euro per gli oneri derivanti dall'art. 26 e 200.000 euro per gli oneri derivanti dall'art. 35, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.2.1189 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008. Lo stanziamento dell'unità di bilancio 11.3.2.1189 dello stato di previsione della spesa dei citati bilanci è incrementato di pari importo.

4. All'onere di 600.000 euro per l'anno 2008 derivante dal disposto di cui al comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.1.2.1165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

Art. 43.*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 21 luglio 2008

TONDO

08R0523

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2008, n. 8.

Istituzione del Comune di Campolongo Tapogliano mediante fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, ai sensi dell'art. 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 13 agosto 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Istituzione*

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche, dal 1° gennaio 2009 è istituito nella Provincia di Udine il Comune denominato Campolongo Tapogliano mediante fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, con capoluogo a Campolongo al Torre.

2. Il Comune di Campolongo Tapogliano è costituito dai territori dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano.

3. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), lo statuto del Comune di Campolongo Tapogliano prevede che alle comunità di origine siano assicurate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.

Art. 2.

Elezioni degli organi

1. Le elezioni degli organi del nuovo Comune di Campolongo Tapogliano hanno luogo nell'anno 2009, nei termini di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 (Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14).

2. Dalla data di istituzione del nuovo Comune di Campolongo Tapogliano prevista all'art. 1, comma 1, della presente legge, i Sindaci, le Giunte e i Consigli comunali dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano cessano dalle rispettive cariche. Dalla medesima data, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, vengono nominati un commissario e un vicecommissario, ai quali sono conferiti i poteri esercitati dai Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli comunali cessati dalla carica. Con lo stesso decreto è altresì determinata l'indennità di carica spettante ai predetti commissari; i relativi oneri fanno carico al bilancio del nuovo Comune.

3. Entro sei mesi dall'elezione degli organi del Comune di Campolongo Tapogliano è approvato lo statuto comunale.

Art. 3.

Disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari

1. Il Comune di Campolongo Tapogliano subentra nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi, compresi quelli relativi al personale, in essere nei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano.

2. I beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano sono trasferiti al demanio e al patrimonio del nuovo Comune di Campolongo Tapogliano.

Art. 4.

Oneri di primo impianto

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (art. 12 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), al Comune di Campolongo Tapogliano è prevista un'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.

2. L'assegnazione di cui al comma 1 è impegnata nell'anno 2008, entro il mese di ottobre, per il 50 per cento a favore del Comune di Campolongo al Torre e per il restante 50 per cento a favore del Comune di Tapogliano e liquidata entro marzo 2009 a favore del Comune di Campolongo Tapogliano.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Dalla data di istituzione del nuovo Comune di Campolongo Tapogliano e sino ad emanazione di diverse determinazioni da parte della nuova amministrazione si applicano lo statuto, i regolamenti, gli atti generali e le altre disposizioni vigenti, alla data di istituzione del nuovo Comune, nel Comune di Campolongo al Torre.

2. Restano in vigore, sino all'approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione del nuovo Comune, le prescrizioni derivanti dai piani vigenti nei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano.

3. Le amministrazioni comunali di Campolongo al Torre e di Tapogliano sono abilitate ad assumere fino al 31 dicembre 2008 tutti i provvedimenti necessari per consentire la piena operatività del Comune di Campolongo Tapogliano a decorrere dal 1° gennaio 2009 e ad adottare attraverso i propri organi e uffici, sia congiuntamente, sia ciascuna singolarmente, su mandato dell'altra amministrazione, tutte le iniziative idonee a perseguire tale finalità.

4. I rapporti contrattuali di cui sono parte i Comuni di Campolongo al Torre e di Tapogliano possono essere eccezionalmente prorogati, anche in deroga alla normativa vigente, per il tempo necessario ad assicurare la continuità della gestione di servizi del Comune di Campolongo

Tapogliano e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, apportandovi le eventuali modifiche rese necessarie dalla fusione dei Comuni.

5. Per le finalità di cui al comma 3, le amministrazioni comunali di Campolongo al Torre e di Tapogliano sono autorizzate a sostenere maggiori oneri per il lavoro straordinario dei propri dipendenti, anche in deroga alle norme vigenti per il contenimento delle spese di personale.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui di cui all'art. 4, previsti in 150.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

2. All'onere complessivo di 150.000 euro per l'anno 2008, derivante dal disposto di cui al comma 1, si fa fronte mediante prelevamento dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 «Fondo globale autonomie locali - spese correnti» - partita 57 - di cui alla tabella B, riferita all'art. 1, comma 12, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (legge finanziaria 2008).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 1° agosto 2008

TONDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'art. 85, comma 1, della legge regionale n. 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 7 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è il seguente:

«Art. 7. — La Regione provvede con legge:

1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;

2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'art. 52;

3) all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.»

— Il testo dell'art. 28 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, è il seguente:

«Art. 28 (*Fusioni di Comuni*). — 1. La fusione costituisce lo sviluppo dei processi di collaborazione istituzionale rappresentati dalle associazioni intercomunali e dalle unioni di Comuni.

2. In attuazione della volontà dei Comuni interessati e sentite le popolazioni interessate mediante referendum popolari consultivi, la legge regionale che dispone la fusione prevede che alle comunità d'origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.

3. Nei Comuni oggetto di fusione, lo statuto può prevedere l'istituzione di municipi, disciplinando anche l'organizzazione e le funzioni e potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme che disciplinano lo status degli amministratori dei Comuni con pari popolazione.»

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 7 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10, è il seguente:

«Art. 7 (*Termini per lo svolgimento delle elezioni*). — 1. Le elezioni degli organi dei Comuni e delle Province della Regione si svolgono in un unico turno annuale da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

2. Qualora le condizioni che rendono necessario il rinnovo si verificano dopo il 24 febbraio, le elezioni si svolgono nello stesso periodo di cui al comma 1 dell'anno successivo.

3. In via transitoria le elezioni degli organi dei Comuni e delle Province che scadono nel secondo semestre si tengono nel primo turno unico elettorale successivo.

4. Le norme che stabiliscono i termini entro i quali devono svolgersi le elezioni nei Comuni e nelle Province si applicano con riferimento al primo turno di elezioni.»

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 20 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, è il seguente:

«Art. 20 (*Contenuto delle leggi-provvedimento*). — 1. La legge regionale che istituisce un nuovo Comune o modifica le circoscrizioni comunali, deve contenere:

a) la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra i Comuni interessati, compresi i rapporti riguardanti il personale;

b) il termine per l'elezione degli organi dei Comuni interessati.

2. In caso di istituzione di un nuovo Comune, la legge regionale di cui al comma 1, deve contenere altresì la previsione di una assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.

3. La legge regionale che istituisce la nuova Provincia o modifica le circoscrizioni provinciali deve contenere:

a) la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra le Province interessate, compresi i rapporti riguardanti il personale;

b) la previsione di una assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto quando si tratti dell'istituzione di una nuova Provincia;

c) il termine per l'elezione degli organi delle Province interessate.

4. In caso di istituzione di una nuova Provincia, le Province preesistenti garantiscono alla nuova Provincia, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.»

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 6:

d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 5 giugno 2008;

assegnato alla V Commissione permanente in data 13 giugno 2008;

esaminato e approvato dalla V Commissione permanente, all'unanimità, senza modifiche, nella seduta del 9 luglio 2008, con relazione del consigliere Marin;

esaminato e approvato dal Consiglio regionale, all'unanimità, con modifiche, nella seduta antimeridiana del 29 luglio 2008;

legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/6438-08 del 31 luglio 2008.

08R0524

LEGGE REGIONALE 14 agosto 2008, n. 9.

Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 20 agosto 2008)

(Omissis).

08R0530

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2008, n. 37.

Riordino della Comunità montane.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 27 giugno 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge costituisce legge di riordino delle comunità montane ai sensi dell'art. 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008).

2. Detta altresì norme per la costituzione e il funzionamento delle comunità montane conseguenti al riordino.

Art. 2.

Comuni montani e territori montani

1. Sono comuni montani quelli elencati nell'allegato A alla presente legge, il cui territorio risulta essere stato classificato in tutto o in parte montano ai sensi della normativa statale.

2. L'allegato A alla presente legge indica altresì la parte di territorio dei comuni che risulta essere stato classificato montano ai fini regionali secondo le disposizioni vigenti fino all'entrata in vigore della presente legge.

3. La classificazione di cui al comma 2 ha rilevanza esclusivamente regionale e si applica solo se ad essa fanno espressamente rinvio le leggi o i provvedimenti regionali; della classificazione medesima può altresì essere tenuto conto, ferme restando le risorse previste, nell'ambito degli atti della programmazione regionale e degli altri atti generali di settore adottati dalla Regione.

Art. 3.

Benefici previsti per i territori montani

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 9, della legge 244/2007, l'esclusione di comuni da una comunità montana non priva i territori dai benefici che ad essi si riferiscono né dagli interventi speciali per la montagna stabiliti a loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

2. Il comma 1 si applica anche in caso in cui, a Seguito dell'entrata in vigore e dell'attuazione della presente legge, un comune non fa più parte di una comunità montana. Nell'allegato A sono indicati i comuni che, fino all'entrata in vigore della presente legge, fanno parte di comunità montane.

3. In particolare, è confermata l'agevolazione prevista dall'art. 4, comma 3 bis, della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive «IRAP»), e successive modificazioni, per le attività esercitate nel territorio montano ivi indicato, come risultante fino all'entrata in vigore della presente legge.

4. Le politiche regionali in favore dei territori montani tengono conto degli elementi differenziali del disagio ai sensi della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 recante norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio.

Art. 4.

Ambito territoriale della comunità montana

1. L'ambito territoriale della comunità montana è individuato dalla legge regionale ed è costituito dal territorio di tutti i comuni che vi sono compresi.

2. L'ambito territoriale della comunità montana costituisce livello ottimale ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni).

3. L'ambito territoriale della comunità montana che sia stata estinta a seguito dell'attuazione della presente legge è soppresso di diritto.

Art. 5.

Costituzione della comunità montana

1. La comunità montana è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il decreto stabilisce i termini e le modalità da rispettare e le operazioni da effettuare per costituire e insediare gli organi di governo della comunità montana ed ogni altra disposizione necessaria per l'approvazione dello statuto e per il funzionamento, anche in via transitoria, dell'ente. Stabilisce altresì la denominazione della comunità montana, corrispondente a quella dell'ambito territoriale.

3. Il decreto è adottato nei casi di individuazione di un nuovo ambito territoriale o di modifica dell'ambito territoriale di una comunità montana preesistente, compresi i casi previsti dall'articolo 13, commi 2 e 7.

4. Il decreto provvede a costituire la comunità montana, di norma, in continuità con quella eventualmente preesistente.

5. Con il decreto medesimo o con decreti successivi sono dettate le disposizioni per assicurare la continuità dell'azione amministrativa tra gli enti locali interessati alla modifica di un ambito territoriale preesistente e, ove occorra:

a) le disposizioni per la successione nei rapporti attivi e passivi tra gli enti locali interessati e per il trasferimento o la ripartizione dei beni, delle risorse strumentali e del personale;

b) il termine dal quale decorre il trasferimento delle funzioni regionali agli enti competenti ai sensi di legge e l'assegnazione delle relative risorse;

c) le disposizioni per il periodo transitorio e le modalità da osservare per il trasferimento delle funzioni regionali.

Art. 6.

Statuto della comunità montana

1. Ogni comunità montana adotta il proprio statuto.

2. Lo statuto, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e delle norme della presente legge:

a) detta i principi e le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e dei rapporti, anche finanziari, tra i comuni che ne fanno parte, compresa la regolazione, in caso di estinzione dell'ente, dei rapporti instaurati per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

b) specifica le attribuzioni degli organi di governo;

c) stabilisce i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente;

d) dispone sulla durata e l'entrata in carica dei componenti dell'assemblea, sulle modalità di insediamento dell'assemblea, sulla cessazione dalle cariche degli organi di governo derivanti dalle incompatibilità e dalle altre cause disciplinate dalla normativa statale;

e) dispone in ordine a quanto ulteriormente previsto dalla presente legge.

3. Lo statuto è approvato dall'assemblea della comunità montana, su proposta deliberata dalla conferenza dei sindaci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea. La proposta non può essere modificata dall'assemblea se non previo parere favorevole della conferenza dei sindaci. Lo statuto entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana (BURT), salvo il termine diverso previsto espressamente dalla deliberazione di approvazione.

4. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle disposizioni statutarie in contrasto con essa.

Art. 7.

Organi di governo

1. Sono organi di governo della comunità montana l'assemblea, la conferenza dei sindaci, il presidente e la giunta esecutiva.

2. Gli organi di governo sono composti unicamente da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni che fanno parte della comunità montana.

3. Ai fini della presente legge il mandato amministrativo ordinario è il periodo che intercorre tra due rinnovi consecutivi dell'assemblea, successivi al rinnovo di almeno la metà dei consigli comunali.

4. L'assemblea della comunità montana è composta dai sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei comuni che ne fanno parte.

5. Sono rappresentanti del comune il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza, eletti dal consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e i consiglieri di minoranza. È consigliere comunale di maggioranza il consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al sindaco: è consigliere comunale di minoranza il consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al sindaco.

6. Se i rappresentanti del comune non sono eletti nel termine previsto dallo statuto, sono di diritto componenti dell'assemblea il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco. In caso di parità di cifre individuali, è componente dell'assemblea della comunità montana il consigliere più anziano di età.

7. L'assemblea adotta gli atti ed esercita le funzioni previsti dallo statuto. Spetta comunque all'assemblea l'approvazione degli atti di cui all'art. 42, comma 2, del d. lgs. 267/2000, ad eccezione degli atti di cui alla lettera c) del comma medesimo, che spettano all'organo individuato dallo statuto.

8. La conferenza dei sindaci è composta da tutti i sindaci dei comuni facenti parte della comunità montana; alla conferenza partecipa a tutti gli effetti il presidente della comunità che non riveste la carica di sindaco, salvo i casi previsti dallo statuto. Propone, a maggioranza dei componenti o con la maggioranza più ampia prevista dallo statuto, le deliberazioni statutarie ai sensi dell'articolo 6, comma 3, adotta gli atti ed esercita le funzioni previsti dallo statuto.

9. La giunta è composta dal presidente della comunità montana e da non più di tre assessori, nominati dal presidente fra i componenti dei consigli comunali facenti parte della comunità. Adotta gli atti ed esercita le funzioni che non rientrano nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto all'assemblea o alla conferenza dei sindaci.

10. Lo statuto può prevedere che la giunta sia composta da tutti i sindaci dei comuni che fanno parte della comunità montana. In tal caso, non è costituita la conferenza dei sindaci, non si applica quanto previsto dal comma 9, primo periodo e spetta alla giunta l'adozione delle proposte di deliberazione statutaria.

11. Il presidente è eletto dall'assemblea fra i suoi membri, su proposta della conferenza dei Sindaci, se costituita.

Art. 8.

indennità e rimborso spese degli amministratori

1. Le indennità del presidente e dei componenti della giunta della comunità montana, spettanti ai sensi delle disposizioni di legge statale vigenti nell'anno 2009 alla data dell'insediamento dell'assemblea rinnovata per scadenza del mandato amministrativo ordinario, sono ridotte del 5 per cento. Se l'insediamento della nuova assemblea è previsto dopo il 1º luglio 2009, la riduzione opera comunque a decorrere dal 1º luglio 2009.

2. Ai componenti degli organi di governo della comunità montana spetta il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni degli organi e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

3. Ai sindaci componenti della giunta ai sensi dell'articolo 7, comma 10, non spetta alcuna indennità.

Art. 9.

Scioglimento degli organi di governo delle comunità montane

1. Gli organi di governo della comunità montana sono sciolti, su richiesta di un componente dell'assemblea:

a) se l'organo competente non provvede all'elezione del presidente della comunità o alla nomina della giunta esecutiva nei termini previsti dallo statuto;

b) se si verifica il caso delle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti dell'assemblea e lo statuto non disciplina la ricostituzione dell'assemblea nella sua composizione integrale o sono decorsi i termini stabiliti per detta ricostituzione; sono contestuali le dimissioni che sono presentate al protocollo dell'ente nell'arco di dieci giorni consecutivi.

2. Allo scioglimento degli organi di governo della comunità montana si provvede, previa diffida, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima. Fino alla data di adozione del provvedimento sostitutivo, la comunità montana può provvedere all'elezione del presidente o della giunta esecutiva o alla ricostituzione dell'assemblea nella sua composizione integrale.

3. Con l'atto di scioglimento è nominato un commissario che esercita, con propri decreti, i poteri ordinari degli organi di governo della comunità fino all'insediamento della nuova assemblea conseguente al rinnovo di almeno la metà dei consigli comunali dei comuni. Se, dopo l'insediamento della nuova assemblea, l'organo competente non provvede all'elezione del presidente della comunità o alla nomina della giunta esecutiva nei termini previsti dallo statuto, la comunità montana è sciolta con il procedimento di cui all'articolo 10.

4. Può essere nominato commissario unicamente chi riveste la carica di sindaco, presidente, consigliere o assessore di enti locali o l'abbia rivestita nei cinque anni precedenti l'atto di nomina; possono altresì essere nominati commissari i dirigenti regionali o di enti locali.

Art. 10.

Scioglimento ed estinzione delle comunità montane

1. Nei casi espressamente previsti dalla presente legge, la Giunta regionale delibera lo scioglimento della comunità montana e avvia il procedimento di estinzione dell'ente provvedendo alla nomina di un commissario straordinario.

2. Dalla data di adozione della deliberazione di nomina del commissario gli organi di governo della comunità montana e il revisore dei conti decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche. La deliberazione è trasmessa alla comunità montana e ai sindaci dei comuni.

3. L'ente continua ad operare secondo le disposizioni del presente articolo fino alla sua estinzione.

4. È nominato commissario straordinario il presidente della provincia cui appartengono i comuni che fanno parte della comunità montana. Il presidente della provincia può richiedere che, al suo posto, sia nominato commissario l'assessore provinciale o il dirigente della provincia da lui indicati.

5. Il commissario esercita con propri decreti ogni potere di governo della comunità, in conformità a quanto indicato dall'atto di nomina o da atti aggiuntivi. L'atto di nomina e gli atti aggiuntivi possono autorizzare il commissario a svolgere attività che implicano impegni di spesa per gli anni futuri. Il commissario cessa dalla carica dalla data in cui opera l'estinzione della comunità montana.

6. Il commissario predispone, nei termini e secondo le direttive stabilite dall'atto di nomina o da atti aggiuntivi. Un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro nelle funzioni esercitate dall'ente, che individua distintamente:

a) lo stato patrimoniale;

b) il personale, dipendente a tempo indeterminato della comunità montana, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, da trasferire: i rapporti di lavoro a tempo determinato e gli altri contratti di lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa in corso presso la comunità montana, non rientranti tra quelli di cui alle lettere c) e d);

c) i rapporti in corso conseguenti all'attivazione delle gestioni associate dei comuni di cui all'art. 20, le attività e le passività derivanti da detto esercizio e i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio medesimo, le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie, i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l'esercizio di dette funzioni;

d) le attività e le passività derivanti dall'eventuale esercizio delle funzioni in materia di bonifica ai sensi della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica); i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva, e in corso, per l'esercizio di dette funzioni;

e) le attività e le passività derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di foreste ai sensi della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e dei relativi atti di programmazione, nonché il personale con contratto di lavoro degli addetti agli interventi di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria da trasferire;

f) le altre funzioni esercitate dall'ente, le attività e le passività derivanti da detto esercizio, i beni e le risorse strumentali necessari per il loro svolgimento.

7. Per lo svolgimento delle suddette attività il commissario si avvale delle strutture della comunità montana; può avvalersi del soggetto che ha ricoperto la carica di revisore dei conti alla data dello scioglimento, mediante incarico.

8. Il piano è trasmesso alla Giunta regionale per la presa d'atto. La Giunta regionale può indicare le operazioni che devono essere compiute per l'eventuale integrazione o modifica del piano. La presa d'atto della Regione e il piano per la successione ed il subentro sono trasmessi ai sindaci dei comuni.

9. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 11 che fanno riferimento alle comunità montane si intendono riferite alle unioni di comuni di cui agli articoli 14 e 15 quando si provvede al loro scioglimento ai sensi dell'art. 17.

Art. 11.

Effetti dell'estinzione della comunità montana

1. Il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di estinzione della comunità montana, a decorrere dal quale la provincia succede in tutti i rapporti attivi e passivi e nei rapporti patrimoniali della comunità medesima, subentra nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10, comma 6, lettere e) ed f), allo stesso titolo per il quale dette funzioni sono esercitate dalla comunità montana al momento dell'estinzione e per il territorio già di competenza della comunità montana estinta. Il subentro della provincia comporta che la disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte della comunità montana estinta, si intende riferita alla provincia medesima.

2. Il decreto provvede altresì a dettare disposizioni per l'assegnazione alla provincia delle risorse regionali già spettanti alla comunità montana per le funzioni di cui all'art. 10, comma 6, lettere e) ed f). Il complesso dei rapporti e dei beni trasferiti alla provincia è gestito, almeno per un anno dalla data di adozione del decreto,

3. Il personale dipendente a tempo indeterminato della comunità montana, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, e alla stessa data trasferito alla provincia. La provincia succede altresì nei rapporti di lavoro del personale a tempo indeterminato di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) «Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria», e negli altri rapporti di lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa in corso presso la comunità montana alla stessa data, di cui all'articolo 10, comma 6, lettera b); il relativo personale continua a svolgere le attività presso la provincia secondo le norme contrattuali in essere. Fino a quando la provincia non dispone diversamente, anche a seguito delle consultazioni e degli accordi con le organizzazioni e le rappresentanze sindacali previsti dal vigente ordinamento, le strutture amministrative e operative della disciolta comunità montana operano come strutture distaccate nell'ambito dell'organizzazione della provincia medesima presso il luogo dove svolgevano la propria attività al momento del trasferimento, anche in deroga alle norme regolamentari vigenti nell'ente: ai dipendenti continuano ad applicarsi i trattamenti e le norme contrattuali in essere.

4. Fermo restando in capo alla provincia medesima l'esercizio delle funzioni e l'assegnazione delle risorse regionali ai sensi dei commi 1 e 2, se entro un anno dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 tutti o parte dei comuni della comunità montana estinta costituiscono tra di loro una unione di comuni, la provincia può, tramite convenzione, affidare all'unione, in tutto o in parte, le funzioni medesime, assegnando a tal fine all'unione beni, risorse e personale derivanti dalla successione.

5. La successione della provincia non opera per i rapporti conseguenti all'attivazione delle gestioni associate dei comuni di cui all'art. 10, comma 6, lettera c), per i quali il decreto dispone la successione dei comuni secondo quanto previsto dagli atti associativi e, in mancanza, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 22, della legge v. n. 244/2007. Salvo quanto previsto dal comma 7, il comune nel quale ha sede la comunità montana estinta succede nei rapporti di lavoro di cui all'art. 10, comma 6, lettera c); il relativo personale continua a svolgere le attività secondo i trattamenti e le norme contrattuali in essere; i comuni della comunità montana estinta sono solidalmente obbligati a sostenere le spese derivanti dal contratto.

6. Il decreto provvede altresì ad individuare l'ente che gestisce in via provvisoria le funzioni di bonifica di cui all'art. 10, comma 6, lettera d), fino all'individuazione, ai sensi della l.r. 34/1994, del soggetto competente in via ordinaria. L'ente succede nei rapporti di lavoro di cui al medesimo articolo 10, comma 6, lettera d); il relativo personale continua a svolgere le attività secondo i trattamenti e le norme contrattuali in essere.

7. Il decreto può disporre, in relazione alle attività di protezione civile e di erogazione di servizi per i cittadini le imprese e, comunque, ad attività che coinvolgono rilevanti interessi pubblici, sulla continuazione obbligatoria di gestioni associate, posta sotto la diretta responsabilità dei sindaci: a tal fine, il decreto può individuare l'ente responsabile per gli aspetti gestionali, le attività e le passività che ricadono solidalmente sui comuni, i beni acquisiti per la gestione associata da continuare ad impiegare, le attività che devono essere compiute per la continuità amministrativa fino all'eventuale cessazione della gestione associata, le modalità organizzative e le norme da applicare.

8. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa tra gli enti locali interessati, il decreto di estinzione della comunità montana può prevedere il differimento del termine dal quale operano l'estinzione dell'ente e gli altri effetti previsti dal presente articolo, dettando, ove occorra, disposizioni transitorie per lo svolgimento dell'attività del commissario straordinario.

9. Il decreto di estinzione della comunità montana costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.

10. La provincia che subentra nei beni e nei rapporti giuridici della disciolta comunità montana trasmette copia del decreto al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e finanze, ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie già erogate alla disciolta comunità montana a titolo di contributo consolidato e di contributo per investimenti, nonché ai fini della neutralità delle spese derivanti dal subentro per l'applicazione all'ente subentrante delle norme in materia di patto di stabilità interno e limiti alle spese per il personale.

Capo II

RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 12.

*Nuove comunità montane
e comunità montane soppresse*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le comunità montane della Toscana sono costituite negli ambiti territoriali indicati nell'allegato B, o come risultanti dalle eventuali modifiche di cui all'art. 13, comma 2.

2. Il Presidente della Giunta regionale, con uno o più decreti di cui all'art. 5, provvede alla costituzione delle nuove comunità montane di cui al comma 1, in continuità giuridica con quelle preesistenti. Per dette comunità montane:

a) è disposta la costituzione della conferenza dei sindaci; l'assemblea in carica è adeguata ai comuni che risultano compresi nell'ambito della comunità montana; per i comuni che non sono già rappresentati nell'assemblea, l'assemblea è integrata dai rappresentanti di cui all'articolo 7, comma 4;

b) O disposto il rinnovo dell'assemblea, per tutte le comunità montane, in occasione delle elezioni amministrative previste nel 2009, salvo il termine più breve previsto dal nuovo statuto;

c) il presidente e gli assessori restano in carica fino al rinnovo dell'assemblea, salva diversa previsione dello statuto vigente; è comunque disposto il rinnovo del presidente e degli assessori a seguito del rinnovo dell'assemblea di cui alla lettera b);

d) non può essere disposta la sostituzione del singolo assessore se non si è provveduto a dare attuazione all'articolo 7, comma 9;

e) il presidente, la giunta e l'assemblea in carica svolgono le funzioni e i compiti previsti dallo statuto vigente, salvo quanto previsto dalla lettera l);

f) la conferenza dei sindaci svolge le funzioni previste dall'articolo 7, comma 8, relative alla proposta di nuovo statuto; dall'entrata in vigore del nuovo statuto, svolge le altre funzioni da questo previste in conformità alla presente legge;

g) le norme dello statuto e i regolamenti della comunità montana preesistente si applicano, in via transitoria, per le parti non contrastanti con la presente legge.

3. Il nuovo statuto è approvato entro il 1º marzo 2009, con il procedimento previsto dall'articolo 6, comma 3.

4. Le comunità montane che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano costituite negli ambiti territoriali di cui all'allegato C sono soppresse e sono estinte nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 14.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge C fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2, la comunità montana esistente, non rientrante tra quelle di cui all'allegato C, continua ad operare sulla base della disciplina previgente.

Art. 13.

Riordino degli ambiti territoriali in fase transitoria

1. Gli ambiti territoriali indicati nell'allegato B alla presente legge rispondono ciascuno ai seguenti requisiti:

a) l'ambito raggiunge complessivamente la popolazione di almeno diecimila abitanti;

b) nell'ambito non sono compresi: comuni capoluoghi di provincia, comuni con popolazione superiore a venticinquemila abitanti, comuni che appartengono a province diverse, comuni costieri; sono compresi comuni in maggioranza con territorio classificato interamente montano e almeno tre comuni;

c) sono compresi almeno per un terzo comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano nella graduatoria di cui all'art. 2 della l.r. 39/2004 con indice del disagio superiore alla media regionale.

2. L'allegato B può essere modificato, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, con una o più deliberazioni della Giunta regionale, da adottarsi entro e non oltre il 30 settembre 2008, su richiesta degli enti locali interessati e previa intesa con la giunta medesima particolarmente se la modifica comporta la coerenza dell'ambito territoriale della comunità montana con la zona distretto di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e comunque se non comporta l'incremento del numero delle comunità montane risultanti dall'allegato medesimo. A tal fine, la deliberazione, in deroga alla normativa vigente al momento della sua adozione, può operare anche modifiche alle zone distretto; decorso il termine del 30 settembre 2008, le modifiche degli ambiti territoriali delle comunità montane sono ammissibili solo con legge regionale, e le modifiche delle zone distretto sono effettuate con gli atti e i procedimenti ordinari. Le modifiche di cui al presente comma possono riguardare unicamente:

a) l'esclusione di comuni già presenti nell'ambito territoriale di cui all'allegato B;

b) la modifica degli ambiti territoriali di cui all'allegato B concernente solo comuni di detti ambiti; alla modifica non si può provvedere se comporta il venir meno per un ambito territoriale dei requisiti di cui al comma 1.

3. L'inclusione di comuni di cui al comma 2, lettera b) comporta l'esercizio, da parte della comunità montana interessata, delle sole funzioni, conferite o assegnate dalla Regione, precedentemente esercitate dall'altra comunità montana sul territorio del comune incluso.

4. L'allegato C alla presente legge indica gli ambiti territoriali nei quali i comuni che ne fanno parte possono costituire unioni di comuni idonee ad assumere le funzioni delle comunità montane che, per effetto della presente legge, sono disciolte. Negli ambiti non sono compresi i comuni facenti parte di provincia diversa da quella della maggioranza dei comuni.

5. L'allegato C può essere modificato con una o più deliberazioni della Giunta regionale, da adottarsi entro e non oltre il 30 settembre 2008, su richiesta degli enti locali interessati e previa intesa con la giunta medesima, a condizione che l'ambito risultante dalla modifica comprenda almeno tre comuni, aventi continuità territoriale, che raggiungono complessivamente la popolazione di diecimila abitanti.

6. Tra tutti i comuni di ciascun ambito di cui all'allegato C, come risultante dalle modifiche di cui al comma 5, può essere costituita una sola unione di comuni, secondo il disposto degli articoli 14, 15, 16 e 17. L'ambito territoriale dell'unione costituisce livello ottimale ai sensi della l.r. 40/2001.

7. A decorrere dal 1º gennaio 2012, il comune che risulta far parte di una comunità montana e di un consorzio o altro ente costituito per l'esercizio di funzioni in materia di servizi sociali cui non partecipano la maggioranza degli altri comuni della comunità montana, cessa a tutti gli effetti di far parte della comunità montana medesima, e il territorio di questa, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, si considera automaticamente modificato. La modifica ha effetto dalla data di adozione del decreto di cui all'articolo 5.

8. Se, alla data del 1º gennaio 2012, un comune risulta far parte di una unione di comuni ai sensi del presente articolo e di un consorzio o altro ente costituito per l'esercizio di funzioni in materia di servizi sociali cui non partecipano la maggioranza degli altri comuni dell'unione, l'unione è soppressa. Si applicano le disposizioni degli articoli 10 e 11.

9. La Giunta regionale provvede in ogni tempo con propria deliberazione ad aggiornare l'allegato C alla presente legge; in modo tale che in esso siano indicati esclusivamente gli ambiti territoriali nei quali sono costituite unioni di comuni che assumono le funzioni delle comunità montane disciolte ai sensi della presente legge e gli ambiti territoriali delle unioni di comuni costituite ai sensi del capo III.

Art. 14.

Soppressione delle comunità montane, successione nei rapporti e subentro nelle funzioni

1. Il presente articolo disciplina le modalità di soppressione e di estinzione delle comunità sopresse per effetto dell'articolo 12, comma 4 e gli effetti della soppressione. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, commi 5 e seguenti, e 11.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi rappresentativi ed esecutivi delle comunità montane e il revisore dei conti decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

3. Le funzioni di detti organi sono svolte dal presidente della comunità montana in carica all'entrata in vigore della presente legge, che assume anche le funzioni di commissario straordinario dell'ente. Per tutto il periodo in cui svolge le funzioni di presidente e di commissario, al presidente con funzioni di commissario continuano a spettare l'indennità già attribuita e ad applicarsi le stesse disposizioni sullo stato giuridico del presidente.

4. Il presidente con funzioni di commissario può dimettersi con lettera trasmessa al Presidente della Giunta regionale; resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo commissario. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di un nuovo commissario straordinario; dalla data di adozione del provvedimento, il presidente della comunità montana decade dalle funzioni e dalle cariche rivestite, e il commissario svolge le funzioni di tutti gli organi dell'ente. Il nuovo commissario è scelto tra i soggetti di cui all'art. 9, comma 4. Il presidente con funzioni di commissario o il commissario nominato in sostituzione del presidente dimissionario possono essere dichiarati decaduti e sostituiti in ogni tempo in caso di mancato o ritardato adempimento dei compiti assegnati.

5. Il piano di cui all'articolo 10, comma 6, è trasmesso alla Giunta regionale entro il 31 ottobre 2008.

6. Entro il 31 ottobre 2008, i comuni facenti parte degli ambiti territoriali di cui all'allegato C possono costituire l'unione di comuni secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 6. L'atto di costituzione e lo statuto approvati dal comune sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale nei sette giorni successivi all'approvazione.

7. L'unione provvede, entro il 15 dicembre 2008, ad insediare gli organi e ad approvare gli atti e i regolamenti di organizzazione e di contabilità che ne consentano l'operatività dal 1º gennaio 2009. Il presidente dell'unione da atto, con comunicazione al Presidente della Giunta regionale, della operatività dell'unione, indicando gli adempimenti effettuati.

8. Il Presidente della Giunta regionale, acquisita la comunicazione di cui al comma 7, con decreto prende atto della operatività dell'unione e dichiara l'estinzione della comunità montana.

9. L'unione di comuni, a decorrere dalla data di estinzione della comunità montana, succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della comunità montana estinta: l'unione subentra altresì, ad ogni effetto, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti o assegnati alla comunità montana allo stesso titolo per il quale sono esercitati dalla comunità montana sulla base della legge regionale vigente al momento dell'estinzione ed esclusivamente per il territorio già di competenza della comunità montana estinta, comprese le funzioni e i servizi che la legge regionale prevede siano esercitati dalla comunità montana, sullo stesso ambito territoriale o su un territorio diverso, sulla base di deliberazioni del consiglio regionale o di atti convenzionali con i comuni. Il subentro dell'unione comporta che la disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte della comunità montana estinta, si intende riferita all'unione medesima; in particolare, l'unione subentra nelle funzioni che risultano già attribuite alla comunità montana ai sensi dell'articolo 53 della l.r. 34/1994, per la cui disciplina si applicano le disposizioni del medesimo articolo 53. Il decreto provvede a dettare

disposizioni per l'assegnazione all'unione delle risorse regionali già spettanti alla comunità montana. Per le funzioni regionali in materia di agricoltura e foreste già esercitate dalla comunità montana estinta sul territorio di altra provincia o di comune escluso per effetto delle modifiche di cui all'art. 13, comma 5, si provvede, ove occorra, per il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 5, comma 5 il personale di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, e trasferito all'unione; l'unione succede altresì in tutti gli altri rapporti di lavoro e nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 10, comma 6; il relativo personale continua a svolgere le attività presso l'unione secondo le norme contrattuali in essere. L'unione subentra altresì nell'esercizio delle funzioni e dei servizi associati dei comuni di cui la comunità montana è responsabile al momento della sua estinzione.

10. Se i comuni non provvedono alla costituzione dell'unione entro il 31 ottobre 2008, o non provvedono ai sensi del comma 7 nei termini ivi previsti, il Presidente della Giunta regionale adotta, entro il 31 dicembre 2008, il decreto di estinzione della comunità montana, a decorrere dal quale si producono gli effetti di cui all'articolo 11. La successione opera in favore della provincia nel cui territorio è compresa la maggioranza dei comuni della comunità montana estinta; per le funzioni regionali in materia di agricoltura e foreste già esercitate dalla comunità montana estinta sul territorio di altra provincia, si provvede, ove occorra, per il periodo transitorio ai sensi dell'art. 5, comma 5.

11. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa tra gli enti locali interessati, i decreti di cui ai commi 8 e 10 possono prevedere il differimento del termine, comunque non ulteriore rispetto alla data del 31 gennaio 2009, dal quale operano l'estinzione dell'ente e gli altri effetti previsti rispettivamente dai commi 9 e 10, dettando, ove occorra, disposizioni transitorie per lo svolgimento dell'attività del commissario straordinario o le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, concernenti la continuazione obbligatoria di gestioni associate.

12. I decreti di cui ai commi 8 e 10 costituiscono titolo per le trascrizioni, le vulture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.

13. Per la disciolta Comunità montana dell'Area lucchese la successione e il subentro di cui al comma 9 del presente articolo operano in favore della Comunità montana Media Valle del Serchio. La Comunità montana Area lucchese è estinta con decreto del Presidente della Giunta regionale adottato entro il 30 settembre 2008. Fino alla data di adozione del decreto la Comunità montana Area lucchese continua ad operare sulla base della disciplina previgente.

14. L'assegnazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, alla Comunità montana Media Valle del Serchio delle funzioni regionali esercitate dalla Provincia di Lucca sul territorio del Comune di Bagni di Lucca, e delle relative risorse finanziarie, è disposta a seguito di intesa tra la Giunta regionale e la provincia medesima.

15. L'ente che subentra nei beni e nei rapporti giuridici della disciolta comunità montana trasmette copia del decreto al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia e finanze, ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie già erogate alla disciolta comunità montana a titolo di contributo consolidato e di contributo per investimenti, nonché ai fini della neutralità delle spese derivanti dal subentro per l'applicazione all'ente subentrante delle norme in materia di patto di stabilità interno e limiti alle spese per il personale.

Capo III

TRASFORMAZIONE DELLE COMUNITÀ MONTANE IN UNIONI DI COMUNI

Art. 15.

Trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni

1. Nell'ambito territoriale di una comunità montana non può essere costituita una unione di comuni diversa dalla comunità montana.

2. I comuni di un ambito territoriale nel quale è costituita la comunità montana possono trasformarla in unione di comuni, secondo le procedure e per gli effetti previsti dal presente capo.

3. L'unione deve essere costituita tra tutti i comuni dell'ambito territoriale, secondo la disciplina prevista dall'art. 32 del d.lgs. 267/2000, e deve avere le caratteristiche di cui all'art. 16 della presente legge. Lo statuto può prevedere che il presidente dell'unione sia nominato, oltre che tra i sindaci, anche tra i componenti dell'organo rappresentativo.

4. I comuni, d'intesa tra di loro, approvano l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione e, prima di procedere alla stipula, chiedono al Presidente della Giunta regionale di nominare un commissario in sostituzione degli organi della comunità montana. La richiesta non può essere effettuata decorsi tre anni dall'inizio del mandato amministrativo ordinario.

5. Il Presidente della Giunta regionale, se sussistono le condizioni di cui all'articolo 16, procede alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 9, e assegna ai comuni un termine, non superiore a tre mesi, entro il quale procedere all'effettiva costituzione dell'unione, alla elezione degli organi e all'approvazione degli atti di bilancio e dei regolamenti che garantiscono la funzionalità dell'ente.

6. Se i comuni non provvedono all'effettiva costituzione e alla operatività dell'unione nel termine stabilito ai sensi del comma 5, il Presidente della Giunta regionale dichiara cessato il procedimento di trasformazione della comunità montana in unione. Il commissario continua ad operare fino alla conclusione del mandato amministrativo ordinario della comunità montana. I comuni non possono riproporre la trasformazione della comunità montana in unione se non decorsi tre anni dall'ultima richiesta.

7. Se i comuni provvedono all'effettiva costituzione e alla operatività dell'unione nel termine stabilito ai sensi del comma 5, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto dichiara estinta la comunità montana.

8. Dalla data di estinzione della comunità montana:

a) l'unione di comuni succede a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi della comunità montana estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso;

b) all'unione di comuni sono trasferiti i beni e le risorse strumentali della comunità montana;

c) l'unione di comuni esercita le funzioni regionali già conferite alla comunità montana o da questa esercitate, nonché le funzioni ad essa assegnate con convenzione dai comuni, dalla provincia e da altri enti pubblici; le funzioni sono esercitate sullo stesso territorio sul quale erano esercitate dalla comunità montana; il subentro dell'unione comporta che la disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte della comunità montana estinta, si intende riferita all'unione medesima;

d) all'unione di comuni spettano le risorse regionali per le funzioni regionali conferite o esercitate, nonché le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 18 della presente legge;

e) l'ambito territoriale dell'unione costituisce livello ottimale ai sensi della l.r. 40/2001.

9. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, può dettare le disposizioni necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa tra la comunità montana estinta e l'unione di comuni e l'ordinato svolgimento delle funzioni in corso. Il decreto può stabilire modalità e diffondere termini per la decorrenza dell'estinzione della comunità montana e degli effetti di cui al comma 8.

10. Le unioni di comuni di cui al presente articolo gestiscono i servizi comunali di competenza statale che sono ad essa affidati dai comuni. Se è acquisito l'assenso dei ministeri competenti, la convenzione può prevedere che le funzioni del sindaco siano esercitate, per tutto il territorio dei comuni dell'unione, dal presidente.

11. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a modificare l'allegato C alla presente legge, inserendo l'ambito territoriale dell'unione di comuni effettivamente costituita ai sensi del presente capo.

12. Il decreto di cui al comma 7 costituisce titolo per le trascrizioni, le vulture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.

Art. 16.

Condizioni per la trasformazione di una comunità montana in unione di comuni

1. L'atto costitutivo o lo statuto dell'unione approvati dai comuni, per gli effetti di cui all'art. 15, devono prevedere in coerenza tra di loro:

a) una durata dell'unione non inferiore a dieci anni, nonché il rinnovo tacito della durata per lo stesso periodo;

b) l'esercizio effettivo, alla data in cui la comunità montana sarà dichiarata estinta, delle funzioni e dei servizi comunali da questa eventualmente esercitati;

c) oltre alle funzioni e ai servizi di cui alla lettera b), l'esercizio effettivo entro sei mesi dalla costituzione dell'unione di gestioni associate che considerate anche quelle di cui alla medesima lettera b), sono corrispondenti al requisito minimo previsto dall'art. 8, comma 4, lettera c), della l.r. 40/2001;

d) l'autonomia organizzativa e le risorse finanziarie per il funzionamento dell'ente; la previsione dell'assunzione di tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti della comunità montana disciolta e dal subentro nelle funzioni da essa esercitate;

e) norme che disciplinino termini e modalità per la successione nei rapporti attivi e passivi in caso di recesso di singoli comuni e in caso di scioglimento dell'unione, garantendo la continuità amministrativa, operativa e dei rapporti di lavoro del personale dipendente o a qualsiasi titolo assegnato all'ente;

f) la previsione che l'unione adempierà agli obblighi di cui all'art. 17, e che continuerà a svolgere i compiti assegnati ai sensi della presente legge, anche in caso di recesso del singolo comune o di scioglimento dell'unione. In osservanza dei termini stabiliti dalla Regione ai sensi del medesimo art. 17, la previsione, per il recesso del singolo comune, che dovrà essere preventivamente esperita una procedura di conciliazione volta ad evitare il recesso;

g) la previsione dello scioglimento dell'unione in caso di recesso della maggioranza dei comuni dell'ambito territoriale.

2. In particolare, le norme di cui al comma 1, lettera e), devono prevedere i criteri per il trasferimento del personale ai comuni in caso di scioglimento dell'unione; le norme medesime devono prevedere, per le funzioni cessate che spettano, per legge, ad altri enti locali, il previo raggiungimento di accordi con gli enti locali interessati e con la Regione, in assenza dei quali lo scioglimento non può avere corso.

3. A decorrere dalla data della prevista effettività, i comuni non adottano atti in difformità dalle gestioni associate di cui al comma 1, lettere h) e c), i comuni possono, con modifiche all'atto costitutivo e allo statuto, sostituire le funzioni e i servizi comunali gestiti in forma associata dall'unione, garantendo comunque il mantenimento del requisito minimo previsto dal comma 1, lettera c).

Art. 17.

Obblighi dell'unione e dei comuni partecipanti

1. L'unione di comuni costituita ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 è tenuta a dare preventiva comunicazione alla Giunta regionale dei seguenti provvedimenti che intende adottare:

a) modifiche statutarie;

b) modifiche delle gestioni associate in corso di attivazione;

c) scioglimento dell'ente.

2. Il comune che partecipa all'unione costituita ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 è tenuto a dare preventiva comunicazione alla Giunta regionale dei provvedimenti di recesso dall'unione che intende adottare.

3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2, adottati senza la preventiva comunicazione alla Giunta regionale, sono inefficaci. Divengono efficaci decorso il termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro il medesimo termine la Giunta regionale, con propria deliberazione, può stabilire il differimento degli effetti delle modifiche, dello scioglimento e del recesso per garantire l'ordinato svolgimento delle funzioni regionali di cui all'art. 15, comma 8, lettera c), nonché stabilire in relazione a dette funzioni le modalità che l'unione deve osservare per il trasferimento del personale, dei beni e delle risorse strumentali. La Giunta regionale può stabilire che i beni, già trasferiti all'unione per effetto della trasformazione di cui all'art. 15, siano assegnati alla Regione o ad altro ente locale.

4. La Giunta regionale provvede altresì ad indicare gli enti locali che risultano, ai sensi della legislazione vigente, competenti all'esercizio delle funzioni regionali che l'unione cessa di esercitare per effetto dello scioglimento dell'ente. Fino allo scioglimento, resta fermo in capo all'unione l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 8, lettera c), per tutto il territorio sul quale erano esercitate dalla comunità montana, anche in caso di recesso del singolo comune.

5. Se l'unione non esercita effettivamente le funzioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), ovvero se l'unione ha comunicato che intende comunque procedere allo scioglimento, la Giunta regionale, anche in alternativa alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, può provvedere alla nomina di un commissario per lo scioglimento e l'estinzione dell'ente; si applicano le disposizioni degli articoli 10 e 11.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

Criteri di ripartizione dei finanziamenti

1. Le risorse regionali, previste con legge di bilancio annuale, destinate al finanziamento delle funzioni conferite alle comunità montane e, a seguito dell'applicazione della presente legge, esercitate dalle unioni di comuni di cui agli articoli 14 e 15, affluiscono ad un fondo unico.

2. Il fondo unico è ripartito tra i soggetti di cui al comma 1 sulla base di parametri, quantificabili per singolo comune, rappresentativi delle caratteristiche del territorio e delle attività svolte in relazione alle diverse funzioni esercitate.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i parametri di cui al comma 2 e le modalità di riparto del fondo. Al fine di non pregiudicare l'equilibrio finanziario degli enti, la Giunta regionale prevede una gradualità nella applicazione dei parametri, tale da garantire a ciascun Soggetto, a parità di ambito territoriale, una quota di risorse non inferiore a quella assegnata l'anno precedente.

4. Nel caso di modifica dell'ambito territoriale di una comunità montana che comporti la fuoriuscita di uno o più comuni, o di estinzione della comunità montana o dell'unione di comuni, il fondo unico è decurtato di una somma pari a quella corrispondente alla quota assegnata all'ente l'anno precedente per i territori comunali interessati alla modifica o all'estinzione. Le risorse così decurtate sono assegnate al soggetto che assume le funzioni per i medesimi territori. Le modifiche di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), comportano l'assegnazione alla comunità montana interessata delle risorse relative alle funzioni ivi previste per il territorio del comune inserito. Tali risorse confluiscono nel fondo unico e vanno ad integrare la quota storica della comunità montana interessata.

5. Le risorse derivanti da programmi ed iniziative cofinanziate dall'Unione europea o da atti di programmazione negoziata sono ripartite e assegnate in conformità delle rispettive discipline specifiche.

6. I finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti, di opere ed interventi, previsti dai piani e programmi locali di sviluppo, a valere sulle risorse del bilancio regionale, proprie o trasferite dallo Stato, sono assegnati nel rispetto degli eventuali criteri o vincoli della normativa statale:

a) per una quota, secondo criteri obiettivi predeterminati;

b) per una quota, secondo criteri e priorità definiti dalla programmazione regionale.

7. Le risorse regionali, previste con legge di bilancio annuale, per contributi alle spese generali di funzionamento sono ripartite alle comunità montane, alle unioni di comuni cui partecipano comuni montani e ai comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti, secondo i seguenti criteri:

a) per tre decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente nei territori classificati montani ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2;

b) per tre decimi, in proporzione diretta alla superficie dei territori classificati montani ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2;

c) per i due decimi, in proporzione diretta al valore dell'indicazione unitario del disagio di cui alla l.r. 39/2004 in vigore alla data del riparto, relativo ai comuni montani;

d) per i due decimi, in proporzione al numero delle gestioni associate, di cui è responsabile l'ente, incentivate l'anno precedente ai sensi della l.r. 40/2001.

8. Ai fini di cui al comma 7, lettera a), per la ripartizione delle risorse a decorrere dall'anno 2008, è considerata la popolazione risultante dal procedimento di concessione concluso nell'anno 2007. A decorrere dall'anno 2010 la popolazione può essere aggiornata, con provvedimento della struttura regionale competente, se la comunità montana o l'unione di comuni o i singoli comuni interessati trasmettono entro il 31 gennaio i dati della popolazione riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. I dati della popolazione sono considerati solo se l'aggiornamento consiste in un incremento di popolazione, rispetto all'anno precedente, di almeno il 5 per cento. Le risorse non sono attribuite ai comuni superiori a venticinquemila abitanti, nonché al singolo ente per importi inferiori a 1.000,00 euro. Le risorse assegnate non sono soggette a vincolo di destinazione, a rendicontazione o a revoca.

Art. 19.

Piano di sviluppo e programmi annuali

1. Il piano di sviluppo è lo strumento di programmazione locale che definisce gli indirizzi politici e gli obiettivi programmatici della comunità montana e dell'unione di comuni di cui agli articoli 14 e 15, e individua gli interventi e le opere idonei a realizzarli. Il piano ha riguardo, in modo integrato, alle competenze esercitate dall'ente, conferite o affidate dalla Regione, dalla provincia e dai comuni, nonché alle azioni che l'ente intende assumere, in collaborazione con i comuni e con altri soggetti pubblici, per la promozione dello sviluppo locale e la valorizzazione del territorio montano.

2. Il piano ha validità pluriennale, per il periodo di validità del programma regionale di sviluppo, ed è adottato entro un anno dall'approvazione del programma regionale di sviluppo. Resta in vigore fino all'approvazione del piano successivo.

3. L'ente definisce le procedure di partecipazione istituzionale e sociale alla elaborazione del piano, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale). Lo schema preliminare di piano e le eventuali modifiche sono trasmesse alla provincia e alla Giunta regionale, che nei successivi sessanta giorni possono esprimere osservazioni in ordine alla coerenza con gli altri strumenti della programmazione locale e regionale e con il modello analitico di cui al comma 4.

4. Il piano è redatto in conformità al modello analitico approvato dalla Giunta regionale, sentite le comunità montane e le unioni di comuni, tenuto conto delle eventuali osservazioni di cui al comma 3. La struttura regionale competente fornisce il supporto tecnico per la redazione del piano.

5. L'ente procede all'approvazione di programmi annuali per la realizzazione delle azioni e dei progetti previsti dal piano pluriennale, di norma in occasione dell'approvazione del bilancio annuale di previsione.

6. I progetti e le azioni previsti dalla comunità montana e dall'unione di comuni, compresi quelli contenuti nel piano e nei programmi annuali, costituiscono priorità dell'intervento regionale, anche derivante da bandi attuativi di piani e programmi regionali, e dell'intervento provinciale nel territorio dell'ente se sono contenuti negli atti della programmazione regionale, nei patti per lo sviluppo locale (PASL) provinciali o di area vasta o sono altrimenti definiti in accordo con la Regione e la provincia.

7. Fino alla riforma della disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna, le disposizioni della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95 (Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna), rivolte alle comunità montane si applicano anche alle unioni di comuni di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge; le disposizioni della medesima l.r. 95/1996 si applicano in conformità alle previsioni del presente articolo.

Art. 20.

Esercizio associato di funzioni comunali

1. La comunità montana esercita, almeno per la maggioranza dei comuni dell'ambito territoriale, funzioni e servizi comunali, ai sensi della l.r. 40/2001 e dei provvedimenti attuativi, che hanno riguardo almeno ad una delle seguenti attività o aree tematiche:

- a) sportello unico delle attività produttive;
- b) corpo unico di polizia municipale;
- c) governo del territorio;
- d) progettazione e procedure di affidamento di lavori pubblici;
- e) servizi e attività educative;
- f) personale e altri servizi generali di amministrazione.

2. L'esercizio associato di funzioni e servizi di cui al comma 1 è attivato mediante apposita convenzione, di durata almeno decennale, stipulata tra i comuni e la comunità montana.

3. Tra la comunità montana e i comuni, anche non facenti parte dell'ambito territoriale, possono essere stipulate ulteriori convenzioni ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 267/2000.

4. Le gestioni associate attivate ai sensi del comma 3 sono incentivabili solo se il rapporto convenzionale ha durata almeno quinquennale.

5. Se le gestioni associate relative ad almeno una delle attività o aree tematiche di cui al comma 1 non sono state attivate entro due anni dalla data di adozione del decreto di cui all'articolo 5, la comunità montana è sciolta. Lo scioglimento è disposto anche a seguito del venir meno delle condizioni per l'incentivazione regionale di dette gestioni, se queste non sono ripristinate in via definitiva entro sei mesi dall'accertamento del fatto.

6. In caso di estinzione della comunità montana, il decreto di estinzione può disporre, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, sulla continuazione obbligatoria di talune gestioni associate.

7. Le comunità montane gestiscono i servizi comunali di competenza statale che sono ad esse affidati dai comuni ai sensi del presente articolo. Se è acquisito l'assenso dei Ministeri competenti, la convenzione può prevedere che le funzioni del sindaco siano esercitate, per tutto il territorio dei comuni partecipanti, dal presidente della comunità montana, sulla base degli indirizzi adottati dalla conferenza dei sindaci.

8. Spetta alla comunità montana l'adozione della disciplina regolamentare per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni o dei servizi ad essa delegati dai comuni ai sensi del presente articolo; la medesima protesta spetta altresì, salvo diversa previsione degli atti associativi, per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei Servizi per i quali sono costituiti uffici comuni presso la comunità montana.

9. La Giunta regionale provvede alla modifica dei livelli ottimali derivante dalle disposizioni degli articoli 4, comma 2, e 13, comma 6, rispettivamente per i comuni che non risultano compresi in comunità montane o unioni di comuni.

Art. 21.

Attività regionali di coordinamento

1. Il Presidente della Giunta regionale promuove le opportune forme di coordinamento delle amministrazioni interessate all'attuazione della presente legge.

2. Specifiche disposizioni sono dettate per lo scambio delle informazioni e la comunicazione degli atti rilevanti.

3. La Regione e le amministrazioni interessate si attengono al principio di leale reciproca collaborazione.

Art. 22.

Cooperazione di livello provinciale

1. Le province promuovono la cooperazione locale con le comunità montane e le unioni di comuni costituite ai sensi della presente legge.

2. Nelle sedi di cooperazione attivate dalle province sono esaminate le questioni di interesse comune, al fine di coordinare le funzioni degli enti coinvolti e di promuovere convenzioni, accordi e intese per l'attuazione degli interventi di competenza in favore dei territori montani e lo sviluppo del decentramento amministrativo su scala locale.

Art. 23.

Intese per il trasferimento del personale e disposizioni sul personale

1. La Giunta regionale promuove il raggiungimento di intese tra le associazioni regionali rappresentative degli enti locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul processo di trasferimento del personale dalle comunità montane estinte agli enti subentranti, al fine di perseguire nel periodo transitorio la continuità dell'attività amministrativa e operativa e la compiuta applicazione delle norme contrattuali vigenti.

2. Il personale trasferito dalla comunità montana estinta ad altro ente secondo le disposizioni della presente legge mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio già maturata.

3. Le risorse della comunità montana estinta destinate a finanziare gli istituti di cui all'articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali) confluiscono nelle risorse degli enti che acquisiscono il relativo personale.

4. Gli aumenti di oneri per il personale conseguenti alla estinzione delle comunità montane, a carico degli enti subentranti, non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge finanziaria per il 2007).

5. Le procedure di stabilizzazione del personale, già avviate all'entrata in vigore della presente legge dalle comunità montane soppresse, ai sensi dell'articolo 1, comma 558, della legge 296/2006 e dell'art. 3, commi 90 e 94, della legge 244/2007, e non concluse alla data di estinzione delle comunità montane medesime, sono portate a compimento dagli enti che succedono nei contratti in corso del personale interessato alla stabilizzazione, ovvero, se il contratto non è più in corso, dagli enti che succedono nei rapporti attivi e passivi delle comunità montane estinte. L'attività lavorativa già espletata presso la comunità montana estinta è considerata a tutti gli effetti tempo di lavoro prestato presso l'ente che succede nel contratto in corso o, se il contratto non è più in corso, che succede nella generalità dei rapporti attivi e passivi.

Art. 24.

Estensione di benefici

1. Alle unioni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 si applicano i benefici previsti per le comunità montane dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 «Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti») e dall'articolo 8 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali).

Art. 25.

Incentivazione delle gestioni associate per l'anno 2008

1. Nell'anno 2008, i provvedimenti di attuazione della l.r. 40/2001 possono definire forme semplificate di procedimento per l'incentivazione delle gestioni associate, anche sulla base delle risultanze del procedimento concluso nell'anno 2007 e delle gestioni che risultano in corso di svolgimento alla data del 31 ottobre 2008.

2. Sono prese in considerazione anche le gestioni associate indicate negli statuti delle unioni di comuni, la cui attivazione è prevista entro il 2008.

3. Sono ammesse specifiche misure di incentivazione per le unioni di comuni costituite entro il 31 ottobre 2008 ai sensi dell'articolo 14.

Art. 26.

Casi particolari di applicazione della legge

1. Le disposizioni dell'art. 14 della presente legge costituiscono la disciplina regionale applicabile, per le parti compatibili, nel caso in cui si producano, in tutto o in parte, gli effetti di cui all'art. 2, comma 20, della legge 244/2007. All'applicazione del presente comma si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale: il decreto può stabilire termini diversi rispetto a quelli previsti dall'articolo 14, per l'estinzione della comunità montana entro il 31 dicembre 2009.

Art. 27.

Disposizioni speciali per l'arcipelago toscano

1. In considerazione delle specifiche caratteristiche economiche, sociali e ambientali del territorio insulare toscano, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, commi 4, ultimo periodo, 5 e 8, tutti i comuni dell'Isola d'Elba e i comuni di Capraia Isola e di Isola del Giglio possono costituire una comunità di arcipelago.

2. Per la costituzione della comunità di arcipelago e la successione e il subentro nei rapporti e nelle funzioni della disciolta Comunità montana dell'arcipelago toscano si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi 4, primo periodo, 6 e 9, e dell'art. 14.

3. Le disposizioni della presente legge che fanno riferimento alle unioni di comuni si applicano anche alla comunità di arcipelago. Alla comunità medesima non si applicano le disposizioni dell'art. 29 del d.lgs 267/2000.

Art. 28.

Norme statali e regionali applicabili per l'esercizio di poteri sostitutivi

1. Gli atti del commissario di cui agli articoli 9, 10, 14 e 15 sono imputati alla comunità montana; le spese della gestione commissariale sono interamente a carico del bilancio della comunità medesima.

2. Non possono ricoprire la carica di commissario di cui agli articoli 9, 10, 14 e 15 coloro che non possono ricoprire la carica di presidente della comunità montana ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000.

3. L'incarico di commissario di cui al comma 1 è onorario e comporta l'esercizio delle pubbliche funzioni e dei poteri stabiliti dalla presente legge e dall'atto di nomina, ove previsto. Ai commissari di cui agli articoli 9, 10 e 15 è attribuita una indennità e spetta il rimborso delle spese sostenute, nella misura prevista dall'atto di nomina.

4. Per la nomina dei commissari previsti dagli articoli 9, 10, 14 e 15 si applica unicamente la disciplina della presente legge; non si applica la disciplina prevista dalle leggi regionali 31 ottobre 2001, legge 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) e 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

5. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle comunità montane si applica la normativa statale o regionale vigente.

Art. 29.

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 40/2001

1. le lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), sono abrogate.

2. Dopo il numero 5 della lettera c) del comma 4 dell'articolo 8 della legge 40/2001 è aggiunto il seguente:

5 bis) sportello unico delle attività produttive.».

Art. 30.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di comunità montane).

Art. 31.

Esclusione di maggiori spese

1. L'attuazione delle disposizioni della presente legge non può comportare maggiori spese a carico del bilancio regionale per gli oneri che derivano a qualsiasi titolo a carico degli enti che succedono nei rapporti attivi e passivi delle comunità montane estinte, riordinate o trasformate ai sensi degli articoli 10, 14 e 15 o subentrano ad esse nelle funzioni esercitate, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 per la ripartizione dei finanziamenti disposti sulla base della legge annuale di bilancio.

Art. 32.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 26 giugno 2008

GELLI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 25 giugno 2008.

(Omissis)

08R0473

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2008, n. 38/R.

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) emanato con decreto del presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante norme per il diritto allo studio universitario.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 dell'11 luglio 2008)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 19 maggio 2008, n. 26 (modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» in tema di istituzione dell'azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario);

Visto il proprio decreto 8 agosto 2003, n. 47/R (regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro);

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 3 giugno 2008, n. 27 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione e delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al presidente del consiglio regionale, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2 dello statuto regionale;

Acquisito il parere favorevole della quinta commissione consiliare espresso nella seduta del 26 giugno 2008;

Vista la deliberazione della giunta regionale 30 giugno 2008, n. 511 che approva il regolamento «Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), emanato con decreto del presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante norme per il diritto allo studio universitario»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Abrogazione del capo I del titolo VII del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003

1. Il capo I del titolo VII del decreto del presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, formazione professionale e lavoro») è abrogato.

Art. 2.

Sostituzione della rubrica del capo II del titolo VII del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003

1. La rubrica del capo II del titolo VII del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: «Azienda per il diritto allo studio universitario».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 53 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003

1. L'art. 53 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 53 (Articolazioni organizzative territoriali dell'azienda). —

1. L'azienda, ai sensi dell'art. 10, comma 5 della legge regionale n. 32/2002, è organizzata in tre articolazioni organizzative territoriali con sede in Firenze, Pisa e Siena.

2. Le funzioni di responsabilità e di indirizzo dell'articolazione organizzativa sono attribuite ad un dirigente a tempo indeterminato dell'azienda, nominato dal direttore, che garantisce la gestione e l'organizzazione dei servizi a livello territoriale.

3. Il regolamento dell'azienda definisce le forme e le modalità di autonomia dei responsabili delle articolazioni organizzative territoriali al fine di una efficiente ed efficace gestione dei servizi.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 54 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003

1. L'art. 54 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 54 (Criteri per l'organizzazione dei servizi agli studenti).

— 1. I servizi agli studenti sono erogati dalle articolazioni organizzative territoriali di Firenze, Pisa e Siena e devono tenere conto dell'organizzazione didattica universitaria.

2. I servizi sono organizzati ed erogati sul territorio ove ha sede l'università.

3. I servizi di informazione, orientamento e a domanda individuale sono organizzati e resi dalle articolazioni organizzative territoriali, di cui all'art. 53.

4. L'azienda può prevedere che alcuni servizi generali siano ubicati presso le articolazioni organizzative territoriali di Pisa e Siena.»

Art. 5.

Modifiche all'art. 55 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003

1. Il comma 1 dell'art. 55 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 è abrogato.

Art. 6.

Modifiche all'art. 57 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003

1. Il comma 1 dell'art. 57 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003, è abrogato.

2. Il comma 2 dell'art. 57 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003, è sostituito dal seguente:

«2. Gli atti dell'azienda sono trasmessi al collegio dei revisori dal direttore entro tre giorni dalla loro approvazione. Il collegio si esprime su ognuno di essi entro sette giorni dalla ricezione, e le osservazioni del collegio sono inviate, entro tre giorni, all'organo che ha approvato l'atto.»

3. Il comma 3 dell'art. 57 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«3. Le osservazioni del collegio dei revisori non sospendono l'esecutività degli atti ma formano oggetto di espressa determinazione, entro sette giorni dalla loro ricezione, dell'organo che ha approvato l'atto. In caso di mancata conferma gli effetti giuridici dell'atto cessano allo scadere del termine utile per la conferma stessa. L'atto confermato non è oggetto di ulteriori osservazioni da parte del collegio dei revisori.»

Art. 7.

Modifiche all'art. 58 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 58 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:

«c) dirige il personale e sovrintende al funzionamento delle articolazioni organizzative territoriali, degli uffici e dei servizi.»

2. Al comma 3 dell'art. 58 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«In ogni caso il contratto del direttore non può superare di dodici mesi la durata in carica del consiglio di amministrazione.»

Art. 8.

Modifiche all'art. 59 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003

1. Il comma 1 dell'art. 59 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«1. Con deliberazione della giunta regionale sono stabilite la misura delle indennità di carica ed i rimborsi spesa spettanti ai componenti degli organi dell'azienda nonché i rimborsi spesa spettanti ai componenti del consiglio regionale degli studenti, di cui all'art. 10-septies della legge regionale n. 32/2002.»

Art. 9.

Modifiche all'art. 60 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003

1. Il comma 1 dell'art. 60 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«1. Il regolamento organizzativo dell'azienda, di cui all'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 32/2002, disciplina:

a) le modalità di convocazione, votazione e funzionamento degli organi dell'azienda;

b) i requisiti tecnico-professionali per la nomina del direttore dell'azienda;

c) le modalità di attuazione della pubblicità degli atti e dell'accesso ai documenti osservate le disposizioni nazionali e regionali in materia di società dell'informazione e della conoscenza, di semplificazione amministrativa e di privacy dei dati personali;

d) la struttura organizzativa dell'azienda e delle articolazioni territoriali, di cui all'art. 53, in base alle vigenti norme in materia di organizzazione, personale, dirigenza e delle strutture operative;

e) le modalità di gestione ed erogazione dei servizi da parte delle articolazioni organizzative territoriali, di cui all'art. 53, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, secondo criteri di flessibilità e razionalizzazione organizzativa e di semplificazione amministrativa;

f) le modalità del raccordo a livello dell'articolazione organizzativa territoriale dell'azienda tra l'organizzazione dei servizi e l'organizzazione didattica dell'ateneo, secondo quanto previsto dagli articoli 53 e 54;

g) le modalità del raccordo dell'articolazione organizzativa territoriale dell'azienda e il consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità, di cui all'art. 10-sexies della legge regionale n. 32/2002.»

Art. 10.

Modifiche all'art. 62 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003

1. Il comma 1 dell'art. 62 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«1. L'utilizzo di beni messi a disposizione dall'università o da altri enti per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dall'azienda è regolato da apposita convenzione tra l'ente interessato e l'azienda.»

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 63 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003

1. L'art. 63 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 63 (*Carta dei servizi*). — 1. La carta dei servizi è adottata sulla base dei seguenti principi:

a) uguaglianza di trattamento nell'offerta dei servizi agli utenti;

b) obiettività ed imparzialità nello svolgimento dei servizi per garantire la regolarità e la continuità;

c) partecipazione degli utenti alle prestazioni dei servizi;

d) efficienza ed efficacia dei servizi offerti;

e) tutela degli utenti dalle inadempienze dell'azienda.

2. L'azienda effettua periodicamente rilevazioni sulle attività svolte per verificare il rispetto degli standard indicati nella carta dei servizi e le comunica ai consigli territoriali degli studenti per il controllo della qualità, di cui all'art. 10-sexies della legge regionale n. 32/2002.

3. L'azienda rende pubblici di preferenza tramite le tecnologie dell'informazione e della conoscenza i risultati delle rilevazioni di cui al comma 2.»

Art. 12.

Modifiche all'art. 64 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003

1. Il comma 1 dell'art. 64 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«1. I reclami in merito a violazioni della carta dei servizi sono presentati all'azienda nelle forme stabilite dalla medesima carta.».

Art. 13.

Abrogazione dell'art. 65 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003

1. L'art. 65 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 è abrogato.

Art. 14.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il direttore e i responsabili delle articolazioni organizzative territoriali dell'azienda regionale per il diritto allo studio universitario, istituita dall'art. 2 della legge regionale 19 maggio 2008, n. 26 (modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» in tema di istituzione dell'Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario), sono nominati tra i dirigenti a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato in servizio al 30 giugno 2008 presso le aziende per il diritto allo studio universitario di Firenze, Pisa e Siena.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 7 luglio 2008

MARTINI

08R0474

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2008, n. 39.**Rendiconto generale per l'anno finanziario 2007.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 23 luglio 2008)

(Omissis).

08R0475

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2008, n. 40.**Bilancio di previsione per l'anno 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010. Assestamento.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 23 luglio 2008)

(Omissis).

08R0476

REGIONE LAZIO**REGOLAMENTO REGIONALE 23 aprile 2008, n. 4.**

Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 (Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modifiche. Disposizione transitoria.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 28 aprile 2008)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'art. 21 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 concernente «Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12».

1. Al comma 2 dell'art. 2 1 del r.r. 2/2000, le parole: «lire cento milioni» sono sostituite dalle seguenti «100.000,00 euro».

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. I comuni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano i bandi generali vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa alla modifica introdotta dalla disposizione di cui all'art. 1. Nelle more dell'adeguamento, la suddetta modifica è immediatamente applicabile ai citati bandi.».

2. Ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento siano già assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, si applica la modifica introdotta dalla disposizione di cui all'art. 1.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 23 aprile 2008

MARRAZZO

08R0518

REGOLAMENTO REGIONALE 23 aprile 2008, n. 5.

Disciplina dell'Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 1º febbraio 2008 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'art. 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 7 maggio 2008)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento autorizzato, in attuazione dell'art. 8, comma 7, della legge regionale 1º febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'art. 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti), detta la specifica disciplina dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS), istituita, in conformità all'art. 54 dello Statuto, mediante trasformazione dell'ente di diritto pubblico di cui al citato art. 8, comma 6, lettera b).

Art. 2.

Natura giuridica e attività dell'ARDIS

1. L'ARDIS, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 1/2008, è un'unità amministrativa della Regione, dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, nei limiti delle risorse disponibili ed in conformità agli atti regionali di definizione delle politiche e degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive ed è sottoposta ai poteri di vigilanza della Giunta regionale.

2. L'ARDIS è preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative connesse all'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo previste dall'art. 8, comma 2, lettere a) e c), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modificazioni e specificamente:

a) alla progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle opere idrauliche di preminente interesse regionale relative alle aste principali dei bacini idrografici individuate ai sensi del citato art. 8, comma 2, lettera a), della l.r. 53/1998 e successive modificazioni nonché, in relazione alle stesse opere:

1) alla polizia idraulica, ai servizi di piena e pronto intervento di cui al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, alle autorizzazioni e ai pareri previsti dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;

2) alla polizia delle acque di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

3) al servizio pubblico di manutenzione dei corsi d'acqua di cui all'art. 31 della l.r. 53/1998;

b) alla progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di difesa delle coste di cui all'art. 7 della l.r. 53/1998 e successive modificazioni.

3. Il parere tecnico-amministrativo previsto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) per i progetti di lavori di competenza dell'ARDIS è reso dal comitato tecnico di cui all'art. 5.

4. L'ARDIS può svolgere attività tecnico-operative attinenti alla difesa del suolo anche nell'interesse degli enti locali e di altri enti pubblici regionali, sulla base di apposite intese tra la Regione e l'ente interessato.

5. Al fine di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa e di garantire il coordinamento nella definizione e nell'attuazione degli obiettivi programmatici in materia di difesa del suolo, l'ARDIS opera in raccordo con il dipartimento e la direzione regionali competenti per materia, cui spetta la predisposizione degli atti di competenza della Giunta regionale attinenti all'ARDIS e alla relativa attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, comma 2 e 9, comma 2.

Art. 3.

Direttore

1. Organo dell'ARDIS è il direttore, nominato, su proposta congiunta dell'Assessore regionale competente in materia di difesa del suolo e dell'Assessore regionale competente in materia di organizzazione e personale, dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto e scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) comprovata professionalità ed esperienza nel settore dell'assetto idrogeologico e della difesa del suolo e nella direzione di organizzazioni complesse.

2. Il direttore è nominato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i direttori regionali e il relativo incarico è conferito per un periodo non superiore a cinque anni. Ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto e dell'art. 39, comma 4, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005), l'incarico del direttore cessa di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta regionale, salvo conferma da parte di quest'ultima. La Giunta regionale può revocare l'incarico nei casi previsti dagli articoli 20 e 24 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale).

3. Il trattamento economico del direttore è determinato dalla Giunta regionale, in sede di conferimento dell'incarico, sulla base di parametri che tengano conto delle tipologie organizzative, dell'entità delle competenze e delle dimensioni in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali dell'ARDIS, in misura, comunque, non superiore al limite massimo stabilito per i direttori regionali dall'art. 39, comma 1, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005) e successive modifiche.

4. Il direttore dirige e coordina le attività dell'ARDIS ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione nonché della conformità della gestione stessa agli atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla Giunta regionale, con particolare riguardo al programma triennale di attività dell'agenzia di cui all'art. 9. Il direttore, tra l'altro:

a) si raccorda con l'Assessore regionale competente in materia di difesa del suolo in relazione agli indirizzi ed alle direttive emanate dagli organi politici nonché con il dipartimento e la direzione regionali competenti per materia, ai fini del coordinamento e dell'unitarietà dell'azione amministrativa;

b) predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell'ARDIS ai sensi dell'art. 8;

c) predispone la proposta del programma annuale di attività dell'ARDIS ai sensi dell'art. 9;

d) adotta il bilancio di previsione, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni nonché il rendiconto generale ai sensi dell'art. 12;

e) redige la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare al rendiconto;

f) conferisce ai dirigenti subordinati i relativi incarichi;

g) assegna ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma annuale di attività dell'ARDIS, nonché le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali;

h) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze come definite dal regolamento di organizzazione di cui all'art. 8;

i) verifica i risultati di gestione e valuta annualmente i dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati;

l) promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e transigere salvo delega ai dirigenti sottordinati;

m) stipula convenzioni con enti locali e altri enti pubblici regionali ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'art. 2, comma 4, nonché con enti senza fini di lucro per l'effettuazione delle attività previste dall'art. 7;

n) esercita le altre funzioni previste dal regolamento di organizzazione.

Art. 4.

Sistema organizzativo dell'ARDIS

1. In coerenza con le previsioni dell'art. 11 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e del titolo III, capo I del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, il sistema organizzativo dell'ARDIS è costituito da una struttura organizzativa, articolata in strutture organizzative di base equiparate alle aree.

2. Il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 8, definisce il sistema organizzativo, potendo altresì prevedere ulteriori articolazioni, anche territoriali periferiche, delle strutture organizzative di base.

3. Il direttore provvede, secondo quanto disposto dal regolamento di organizzazione, al conferimento degli incarichi dirigenziali nonché alla ripartizione del personale non dirigente nell'ambito delle strutture di cui ai commi 1 e 2, in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 5.

Comitato tecnico dell'ARDIS

1. Ai fini dell'espressione del parere tecnico-amministrativo di cui all'art. 2, comma 3, è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ARDIS, il comitato tecnico dell'ARDIS, composto da:

a) il direttore dell'ARDIS, che lo presiede;

b) il responsabile della struttura organizzativa di base dell'ARDIS preposta alla progettazione;

c) il responsabile della struttura regionale della direzione competente in materia di difesa del suolo.

Art. 6.

Personale

1. L'ARDIS, per l'espletamento delle proprie attività, si avvale di personale a tempo indeterminato appartenente ai ruoli della Giunta regionale. L'ARDIS può altresì avvalersi di personale assunto dalla Regione con contratto di diritto privato a tempo determinato nonché di consulenti esterni di comprovata esperienza, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 8.

Art. 7.

Collaborazioni esterne

1. L'ARDIS può avvalersi, previa sottoscrizione di apposite convenzioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, della collaborazione di enti senza fini di lucro, operanti nel campo della ricerca scientifica, per l'effettuazione di studi, indagini e ricerche che siano strettamente connessi ai compiti assegnati.

Art. 8.

Regolamento di organizzazione

1. Ai sensi dell'art. 5 della l.r. 1/2008, il direttore dell'ARDIS predispose la proposta di regolamento di organizzazione dell'ARDIS, nella quale sono stabiliti, in particolare: .

a) il sistema organizzativo dell'ARDIS;

b) il contingente complessivo del personale attribuito all'ARDIS e la relativa dislocazione nell'ambito delle strutture organizzative di cui all'art. 4;

c) le competenze del direttore e degli altri dirigenti;

d) le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

e) le modalità per l'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi programmatici e delle necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché per la verifica dei risultati di gestione, in coerenza con la normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale;

f) le modalità per lo svolgimento delle attività nell'interesse di enti locali e di altri enti pubblici regionali ai sensi dell'art. 2;

g) i criteri, le procedure e i limiti per il ricorso a consulenze e collaborazioni esterne nonché a contratti di diritto privato a tempo determinato, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente;

h) le modalità di funzionamento del comitato tecnico dell'ARDIS.

2. Il direttore dell'ARDIS trasmette la proposta di cui al comma 1 ai direttori dei dipartimenti e delle direzioni regionali competenti in materia di difesa del suolo e di organizzazione e personale, ai fini della predisposizione della deliberazione della Giunta regionale di adozione del regolamento di organizzazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di difesa del suolo di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di organizzazione e personale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 9.

Programmazione dell'attività

1. Il direttore, sulla base del programma triennale di attività adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 2 della l.r. 1/2008, predispose la proposta del programma annuale di attività previsto dall'art. 6 della citata l.r. 1/2008, contenente gli obiettivi e le relative priorità ed i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale regionale nonché le necessarie risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali.

2. La proposta del programma annuale di attività è trasmessa dal direttore dell'ARDIS, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento del programma, al Direttore del Dipartimento e al Direttore regionale competenti in materia di difesa del suolo, i quali predispongono la relativa deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di difesa del suolo.

3. Il programma annuale costituisce atto di indirizzo e di direttiva della Giunta regionale nei confronti del direttore dell'ARDIS per l'attività amministrativa e gestionale, nonché il riferimento per l'esercizio del controllo strategico di cui all'art. 10.

Art. 10.

Controllo strategico e di gestione e valutazione dei dirigenti

1. Il controllo strategico dell'attività dell'ARDIS è effettuato secondo quanto previsto dall'art. 30 del r.r. 1/2002 e successive modifiche.

2. Il controllo di gestione e la valutazione del direttore dell'ARDIS e degli altri dirigenti sono effettuati secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente rispettivamente per il direttore regionale e i dirigenti regionali.

Art. 11.

Vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'art. 2 della l.r. 1/2008 la Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza nei confronti dell'ARDIS. A tal fine la Giunta regionale può acquisire dall'ARDIS provvedimenti, atti e qualsiasi informazione utile e può disporre ispezioni e controlli. In particolare la Giunta regionale:

a) esercita il potere sostitutivo nei confronti del direttore in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza degli indirizzi e delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l'interesse pubblico, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso, attraverso la nomina di un commissario ad acta;

b) esercita il potere di annullamento degli atti del direttore, esclusivamente per motivi di legittimità, previa diffida a provvedere entro un congruo termine ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso.

Art. 12.

Risorse finanziarie e sistema contabile

1. Le risorse finanziarie dell'ARDIS sono costituite da:

a) un fondo stanziato in apposita unità previsionale di base del bilancio regionale, nel quale confluiscono, oltre alle dotazioni finanziarie della Regione destinate all'esercizio delle funzioni assegnate all'ARDIS, anche la quota parte dei proventi indicati dall'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 59/1997), destinata alle opere di difesa del suolo di competenza regionale;

b) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;

c) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni patrimoniali;

d) proventi derivanti dalle attività svolte dall'ARDIS a favore degli enti di cui all'art. 2, comma 4;

e) eventuali specifici finanziamenti disposti dall'Unione europea, dallo Stato e dalla Regione.

2. Le entrate derivanti da risorse attribuite dallo Stato, dall'Unione Europea e dagli altri soggetti di cui al comma 1 sono introitate direttamente dalla Regione in appositi capitoli di entrata.

3. Il sistema contabile dell'ARDIS è disciplinato con apposito regolamento della Giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della l.r. 1/2008.

4. Il direttore adotta, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 3, il bilancio di previsione dell'ARDIS, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1, nonché il rendiconto generale e li trasmette alla Direzione regionale competente in materia di difesa del suolo e alla Direzione bilancio e tributi, nei termini e per gli adempimenti di cui al titolo VII, capo I, della l.r. 25/2001 e successive modifiche.

Art. 13.

Disposizione finanziaria

1. Il capitolo E 41502 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008 è ridenominato «Fondo regionale per l'Agenzia regionale per la difesa del suolo art. 8 legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1.».

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera b), della l.r. 1/2008, gli oneri relativi alle spese per il personale iscritti nel capitolo E41502 del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 dell'ARDIS, sono imputati ai capitoli del bilancio regionale relativi alle spese del personale di ruolo della Regione Lazio.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. Il commissario straordinario dell'ente di diritto pubblico di cui all'art. 8, comma 6, lettera b), della l.r. 1/2008, resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla data di conferimento dell'incarico al direttore dell'ARDIS ai sensi dell'art. 3.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono trasferiti dall'ente di diritto pubblico di cui all'art. 8, comma 6, lettera b), della l.r. 1/2008 alla Regione ed assegnati all'ARDIS:

a) tutto il personale del ruolo della dirigenza e del ruolo del restante personale in servizio presso l'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, lettera b) della l.r. 1/2008;

b) il personale assunto presso l'ente ai sensi della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 (Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione), indicato all'art. 8, comma 7, lettera b) della l.r. 1/2008;

c) la titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali.

3. Dalla medesima data di cui al comma 2 la Regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti dell'ente di diritto pubblico di cui al comma 2.

4. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 6/2002, provvede all'ampliamento della consistenza complessiva delle relative dotazioni organiche in considerazione del personale transitato alla Regione secondo quanto previsto dal comma 2.

5. In sede di prima applicazione:

a) la Giunta regionale nomina il direttore dell'ARDIS ai sensi dell'art. 3 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) il direttore predispone la proposta di regolamento organizzativo entro trenta giorni dalla data di nomina. In caso di inutile decorso del termine, il regolamento di organizzazione è adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 11.

6. Fino alla data di esecutività del regolamento di organizzazione di cui all'art. 8, conserva efficacia l'organigramma e la dotazione organica dell'ente di diritto pubblico di cui all'art. 8, comma 6, lettera b), della l.r. 1/2008.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 23 aprile 2008

MARRAZZO

08R0519

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it,
al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 1 2 2 0 *

€ 2,00